

PRONTUARIO DEGLI ADEMPIMENTI REA CON LA COMUNICAZIONE UNICA - LOMBARDIA

(ART. 9 LEGGE 40/2007)

DENUNCE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE, ALL'INPS, ALL'INAIL E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Approvato dalle Direzioni Regionali di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate
e dalle camere di commercio della Lombardia

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia



INAIL

Direzione Regionale Lombardia



Camera di Commercio
Bergamo



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

APRILE 2010

INDICE

PREMESSA	4
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI REA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	6
LE FONTI NORMATIVE	6
I SOGGETTI INTERESSATI: CHI DEVE REGISTRARSI	7
ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI	8
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE PER LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A SUPPORTO DELLE DENUNCE REA	10
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (modd. AA7 e AA9)	16
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INPS	17
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INAIL	21
PARTE PRIMA - MODULISTICA	24
CAPITOLO 1 -SOCIETA'	24
1.1 INIZIO ATTIVITA'ECONOMICA DELLA SOCIETA'	24
1.1.1 INIZIO DELL' ATTIVITA' AGRICOLA	25
1.1.2 INIZIO ATTIVITA' DELLA SOCIETA' A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA	26
1.2 MODIFICA ATTIVITA' DELL'IMPRESA GIÀ ATTIVA	29
1.3 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' (PARZIALE O TOTALE) DELLA SOCIETA'	30
CAPITOLO 2 - IMPRESE INDIVIDUALI	32
2.1 COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE (e sua iscrizione come impresa individuale inattiva)	32
2.2 INIZIO ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE	32
2.2.1 INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE	34
2.2.2 INIZIO ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA	35
2.3 MODIFICA DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE GIA' ISCRITTA	36
2.4 CANCELLAZIONE / CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE	37
PARTE SECONDA - ATTIVITA' ECONOMICHE	39
1. ACCONCIATORE	39
2. ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	40
3. AFFITTACAMERE E APPARTAMENTI AMMOBILIATI	40
4. AFFITTO D'AZIENDA	40
5. AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	41
6. AGENZIA DI ASSICURAZIONI (O SOCIETA' AGENZIALE)	42
7. AGENZIA DI PUBBLICITA'	42
8. AGENZIA DI SPEDIZIONI E TRASPORTI	43
9. AGENZIA DI VENDITA ALL'ASTA	43
10. AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	43
11. AGENZIA IMMOBILIARE	44
12. AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIE	44
13. AGENZIA MATRIMONIALE	44
14. AGENZIA PER LA CONSULENZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (EX DISBRIGO PRATICHE AUTO)	45
15. AGENZIA PUBBLICHE RELAZIONI	45

16.	AGRICOLTORE – COLTIVAZIONE DI...	45
17.	AGRITURISMO	45
18.	ALBERGO, LOCANDA, PENSIONE, ALBERGO DIURNO	46
19.	ALIMENTARI E BEVANDE	46
20.	ALIMENTI PER ANIMALI	50
21.	ALLEVAMENTO	51
22.	ANTICHITA' E ANTIQUARIATO	51
23.	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	51
24.	ARMI COMUNI DA SPARO	52
25.	ARTI GRAFICHE	53
26.	ASILO	53
27.	ASSICURATIVE (IMPRESE)	53
28.	ASSISTENZA DOMICILIARE	54
29.	AUTOVEICOLI, MOTO, SCOOTER, BICICLETTE	54
30.	AUTOLAVAGGIO	54
31.	AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE	55
32.	AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE	55
33.	AUTORIPARATORI	55
34.	AUTOSCUOLA E/O SCUOLA NAUTICA	55
35.	AUTOSOCCORSO – SCORTA TECNICA DI VEICOLI INCIDENTATI	55
36.	AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI	56
37.	COMMERCIO AL DETTAGLIO	57
38.	COMMERCIO ALL'INGROSSO	61
39.	BAR	65
40.	CIRCOLO PRIVATO	67
41.	CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO	68
42.	PARRUCCHIERE	68
43.	PHONE CENTER	68
44.	PRODUTTORE ASSICURATIVO	69
45.	SUBAGENTE DI ASSICURAZIONI	69
46.	VIVAIO	69

Allegato (modello di procura speciale)	70
---	-----------

APPENDICE - PERCORSI GUIDATI SU ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	71
--	-----------

PREMESSA

Il Registro delle Imprese comprende, oltre alle informazioni sulla struttura giuridica e amministrativa delle aziende, importanti notizie sull'attività economica effettivamente esercitata.

Spesso non è semplice qualificare l'attività che si esercita e conoscere le disposizioni che la regolano. La maggioranza delle anomalie contenute nelle denunce al registro imprese riguarda infatti i dati sulle attività e le unità locali. Questo manuale cerca di uniformare le procedure di istruttoria di tali pratiche a livello lombardo.

Anche in questo caso, come già segnalato nel manuale degli adempimenti delle società, va tenuto presente che vengono presi in considerazione gli adempimenti relativi alle denunce dell'attività economica che devono necessariamente essere veicolati alle pubbliche amministrazioni attraverso la comunicazione unica. Possono residuare degli adempimenti verso l'INPS, l'INAIL o l'Agenzia delle Entrate esterni alla 'comunicazione unica', da compiere quindi con le modalità tradizionali.

Dall'1 aprile 2010 la 'comunicazione unica' (art. 9 l. 40/2007) è obbligatoria.

Le pubbliche amministrazioni destinatarie obbligatoriamente della comunicazione unica sono le camere di commercio (uffici del registro delle imprese), l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e le Commissioni Provinciali dell'artigianato. Nel flusso della comunicazione unica è coinvolto anche il Ministero del Lavoro.

Gli adempimenti anagrafici da effettuare obbligatoriamente con la comunicazione unica sono indicati nell'elenco sottostante.

Continuano ad essere effettuati con i canali tradizionali, al di fuori quindi delle procedure di comunicazione unica, gli altri adempimenti verso l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE UNICA

CAMERA DI COMMERCIO – Tutti gli adempimenti anagrafici verso l'ufficio del registro delle imprese/REA ad eccezione del deposito del bilancio d'esercizio e, per le S.p.A., il deposito annuale dell'elenco soci.

Le imprese artigiane devono utilizzare la comunicazione unica per le iscrizioni, variazioni o cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane. La Regione Lombardia ha confermato questo aspetto con comunicazione del 22 aprile scorso, pubblicata all'indirizzo web:

http://www.artigianato.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpageName=DG_Artigianato%2FDetail&cid=1213352468646&packedargs=menu-to-render%3D1213277041757&pagename=DG_ARTWrapper.

Al fine di agevolare e di affiancare le imprese artigiane in questa prima fase di utilizzo obbligatorio della Comunicazione Unica, ciascuna Camera di Commercio, anche in considerazione di esigenze locali, ha definito ed applicato specifiche disposizioni organizzative e di assistenza all'inoltro della Comunicazione.

INPS ARTIGIANI – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori nell'impresa artigiana (adempimenti integrati nella modulistica del registro delle imprese, riquadri AA o AB, modelli I1, I2 e Intercalare P).

INPS COMMERCIANTI - Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori in imprese esercenti attività commerciali (adempimenti integrati nella modulistica del registro delle imprese, riquadro AC, modelli I1, I2 e Intercalare P).

INPS-DM – Iscrizione, modifiche e cancellazioni all'INPS di imprese che assumono dipendenti (adempimento integrato nella modulistica del registro delle imprese; per

l'iscrizione è possibile allegare anche i moduli elettronici alla pratica di comunicazione unica, in questo caso i moduli possono essere firmati digitalmente in via separata).

INPS-DA – Iscrizione all'INPS di imprese agricole con manodopera (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata).

INPS-CD1 – Iscrizione all'INPS dei coltivatori diretti (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata). Va tenuto presente che per l'iscrizione, la variazione e le cancellazioni degli imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP) e per i coltivatori diretti la comunicazione unica è obbligatoria dal 30 aprile 2010 (v. circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010)

INAIL – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni all'INAIL delle posizioni assicurative territoriali (p.a.t.) (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata).

AGENZIA DELLE ENTRATE – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni all'Agenzia delle Entrate - Vanno presentati con la comunicazione unica i modelli digitali AA7 e AA9. Tale modulistica digitale può essere allegata alla comunicazione unica e firmata in via separata; la modulistica è anche integrata nella modulistica del registro delle imprese.

AVVERTENZA

La Camera di Commercio di Brescia fa inoltre riferimento alle linee guida predisposte per l'analisi di dettaglio delle procedure. Le linee guida sono presenti sul sito della Camera di Commercio stessa. Trattandosi di informazioni di dettaglio si potranno rilevare delle differenze con il prontuario integrato. Proprio perché informazioni di dettaglio, queste ultime nella trattazione della singola istanza prevalgono e sono dirimenti.

STRUTTURA DEL MANUALE

Il manuale è strutturato essenzialmente in 3 parti:

1. l'**INTRODUZIONE**, che comprende oltre alle fonti e agli adempimenti preliminari nella redazione della pratica TELEMATICA, anche le informazioni basilari valide per qualsiasi tipo di denuncia REA, indipendentemente dal tipo di attività. Qui sono riportate anche le informazioni generali per gli adempimenti all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione unica.
2. la **PARTE PRIMA**, sulle modalità puntuali di compilazione della modulistica divisa per IMPRESE SOCIETARIE, IMPRESE INDIVIDUALI e all'interno delle stesse le casistiche relative all'inizio, alla modifica ed alla cessazione di attività e la loro rilevanza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.
3. la **PARTE SECONDA**, con la descrizione puntuale del tipo di documentazione a supporto che le Camere di commercio richiedono per iniziare le attività economiche più comuni nel territorio lombardo, in ordine alfabetico.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI REA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il presente Prontuario Rea è stato redatto in funzione della comunicazione unica e della trasmissione telematica delle denunce al Repertorio Economico Amministrativo, tenendo conto dell'art. 9 del D.P.R. 581/95 e delle singole leggi speciali che regolano le diverse attività economiche.

LE FONTI NORMATIVE

- 1) Legge 580/1993 art.8
- 2) DPR 581/1995 art. 9, 18, 19
- 3) Codice civile art. 2195, 2196, 2555
- 4) R.D. 4 gennaio 1925, n'29
- 5) R.D. 20 settembre 1934, n'2011 art.51
- 6) D.M. Industria del 09 marzo 1982
- 7) Circolare Ministero dell'Industria n'3202/c del 22 gennaio 1990
- 8) Circolare Ministero dell'Industria n'3407/c del 9 gennaio 1997
- 9) Circolare Ministero Sviluppo Economico 3628/C del 9 settembre 2009
- 10) Legge 40/2007 art. 9 (ComUnica)

Il repertorio economico amministrativo è una anagrafe istituita presso il Registro delle Imprese, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo di tutti i soggetti iscritti nel Registro e degli imprenditori con sede principale all'estero che aprono una unità locale nel territorio nazionale. Nel R.E.A. devono inoltre essere iscritte le Associazioni o gli Enti che esercitano oltre alla loro attività istituzionale anche, in via sussidiaria, un'attività economica.

Il presente documento prende in considerazione le modalità per l'invio telematico, nonché gli aspetti e gli adempimenti di tipo civilistico ed amministrativo (termini, soggetti obbligati, documentazione e allegati, diritti e tributi).

Si ricorda che i modelli di presentazione devono essere compilati in TUTTI i riquadri relativi ai singoli adempimenti seguendo le istruzioni Ministeriali di cui alla Circolare 3628/C del 9 settembre 2009 (Ministero dello Sviluppo Economico), che contiene anche i riferimenti per gli adempimenti previsti dalla L. 40/2007 art. 9 (ComUnica) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

In modo particolare:

- si raccomanda di indicare **l'attività effettivamente esercitata**, con rilievo verso terzi, e non quella che la società intende iniziare o l'attività che costituisce l'oggetto sociale
- qualora si esercitino più attività, **va indicata come primaria unicamente la principale attività**; le eventuali altre attività dovranno essere dichiarate nella descrizione delle attività secondarie
- qualora l'inizio/variazione/cessazione di attività esercitata comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'**attività prevalente** dell'impresa, deve essere presentato il relativo aggiornamento presso il R.I. competente per la sede legale

Il modulo S5, in particolare, *da presentare sempre presso la Camera di Commercio dove ha sede legale l'impresa*, deve essere utilizzato **sia** per denunciare l'attività economica svolta presso la sede legale, **sia** per denunciare l'attività prevalente dell'impresa anche a seguito di un'apertura di un'unità locale **operativa** presso altre province.

Il modulo UL, inoltre, da presentare sempre presso la Camera di Commercio sede della localizzazione, deve essere accompagnato dal corrispondente modello S5 ai fini della denuncia dell'attività prevalente dell'impresa (da depositarsi comunque presso la Cciao della sede legale).

I SOGGETTI INTERESSATI: CHI DEVE REGISTRARSI

Sono obbligati alla denuncia al REA (art.9 Dpr 581/95) "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali"; resta peraltro inteso che occorre differenziare se l'attività economica viene esercitata da una persona fisica o da una società: nel primo caso l' "attività economica viene iscritta nel Rea in quanto è l'imprenditore"(art.2082 Codice Civile) ad iscriversi (purché l'attività sia lecita), nel secondo caso viene solo segnalato un fatto economico alla già avvenuta denuncia di costituzione di società (purché l'attività sia lecita).

Lo scopo del Rea è quello di dare notizia delle attività economiche svolte nella provincia. Pertanto nel Rea devono essere iscritti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività economiche:

- produzione di beni o servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto;
- attività bancaria o assicurativa;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività agricola. (Art. 2195 e 2135 del Codice Civile).

Sono tenuti all'iscrizione anche i soggetti che svolgono attività di organizzazione di prestazioni fornite dai professionisti, a condizione che si tratti di prestazioni di servizi a terzi le quali siano organizzate in forma di impresa. Le persone fisiche, infatti, si iscrivono nel Registro Imprese nel momento in cui svolgono un'attività commerciale, non solo un'attività economica di mero godimento.

L'attività di CONSULENZA esercitata da una persona fisica NON è un'attività imprenditoriale.

Diverso è il discorso in merito all'IMPRESA DI SERVIZI (di consulenza) che - anche in forma individuale - ha un'organizzazione di mezzi e persone per cui si ritiene PREVALENTE IL RISCHIO DI IMPRESA sull'attività intellettuale prestata; in questo caso l'impresa individuale deve dichiarare nel modello XX-NOTE: ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA DI IMPRESA. La società commerciale, invece, essendo già impresa, non deve fare questa dichiarazione.

Sono iscrivibili, in via esemplificativa, i seguenti servizi:

- servizi di consulenza e organizzazione aziendale nel settore...;
- servizi di consulenza tecnico-economica nel settore...;
- servizi di consulenza per campagne pubblicitarie;
- servizi di consulenza informatica;
- servizi agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura;
- studi di promozione pubblicitaria - servizi di fornitura di disegni tecnici;
- servizi di produzione programmi, elaborazione dati (software);
- servizi di realizzazione e gestione siti web e portali web.

Le ultime 3 attività se non esercitate in forma di servizi sono da considerarsi ARTIGIANALI.

Non sono iscrivibili nel Rea:

- le prestazioni fornite nell'esercizio di una professione intellettuale o di un'attività che sia l'esplicazione dell'ingegno artistico;
- il trasporto di cose proprie, in quanto attività accessoria dell'impresa;
- le società di mutuo soccorso;
- circoli ricreativi, cral aziendali che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri soci o iscritti;
- le attività di mago, pranoterapeuta ¹, informatore scientifico del farmaco, maestro sportivo (a meno che non gestisca una struttura sportiva), animatore, consulente professionale, podologo, procuratore calcistico;
- le attività di amministratore di condominio ed interprete se esercitate da persona fisica.

Inoltre, non sono iscrivibili come tali:

- le associazioni in partecipazione;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali;
- le società di fatto e/o comunioni ereditarie.

Ovviamente sono invece iscritte le imprese individuali e le società alle quali sono collegati gli istituti giuridici ora citati.

(Circolari Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990 e n. 3407/C del 9 gennaio 1997)

ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Premessa

I soggetti obbligati a presentare le denunce al Repertorio Economico Amministrativo sono i legali rappresentanti, gli amministratori, i liquidatori delle società, i titolari delle ditte individuali ed i legali rappresentanti in Italia delle società straniere.

Termini

Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sottoscrizione della distinta Fedra

1. Da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati sottoscrivono digitalmente la distinta con modalità informatica utilizzando la firma digitale.

2. Da parte del "procuratore speciale".²

I soggetti obbligati che non sono in possesso della firma digitale o che sono impossibilitati all'utilizzo della stessa si avvalgono di una "procura speciale" (si veda il modello predisposto da Unioncamere e disponibile in <http://www.mi.camcom.it/upload/file/373/186700/FILENAME/Procura.PDF>) che andrà

¹ Il mestiere di "ciarlatano" è vietato dall'ancora vigente T.U.L.P.S. (R.D.773/1931) art.121

² La Camera di Commercio di BRESCIA non prevede la sottoscrizione da parte del PROCURATORE.

sottoscritta dagli stessi in maniera autografa. Il procuratore sottoscriverà digitalmente, , la distinta fedra, la procura speciale (il codice documento da utilizzare per questo allegato all'interno del Riepilogo del Fedra è D01) ed eventuali documenti allegati.

N.B.

- Dovranno essere allegati alla pratica, in un file separato da quello della procura per garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti, le copie informatiche dei documenti d'identità in corso di validità³ dei soggetti che hanno sottoscritto la procura con firma autografa (il codice documento da utilizzare per questo allegato all'interno del Riepilogo del Fedra è esclusivamente E20).
- Nella compilazione della distinta fedra dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del procuratore speciale e come qualifica quella di "procuratore speciale".(Nel caso di utilizzo del Fedra 6.1 e versioni successive va selezionata la voce ALTRO ed inserita la dicitura PROCURATORE SPECIALE).

3. Da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali incaricati dal legale rappresentante della società.

La distinta sarà sottoscritta da tali soggetti utilizzando la firma digitale purché nel modello Note di ogni pratica inviata sia riportata la dichiarazione di cui al paragrafo successivo (Trasmissione degli atti a cura dei dottori commercialisti...)

- **N.B.** Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di "professionista incaricato".

4. Da parte dell'intermediario che provvede all'invio telematico.

La distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente **anche** dall'intermediario, se persona diversa dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui gli stessi abbiano eletto domicilio speciale presso di lui per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo nonché per l'esecuzione di eventuali rettifiche di errori formali richiesti dall'ufficio.

Si ricorda che le domande di iscrizione o di deposito presentate al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, per essere valide, devono essere necessariamente sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Pertanto, è importante verificare sempre che le denunce (ed i relativi allegati) siano sottoscritte mediante dispositivo di firma digitale e che il certificato qualificato, che rende valida la firma digitale, non sia scaduto al momento della loro presentazione.

³ **Documenti di identità e di riconoscimento rilasciati in Italia:** si ricorda che ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000, "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato"

Esempio:

Sono validi i tesserini di riconoscimento rilasciati dai Ministeri; non sono validi i permessi e le carte di soggiorno con validità inferiore ai 5 anni, le tessere delle aziende di trasporto, tessere attestanti l'appartenenza a sindacati, partiti politici, associazioni o aziende.

SCADENZA:

In conformità al Decreto Legge 112 del 25.06.2008 la scadenza delle carte d'identità emesse a partire dal 26/6/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni, anche se sul documento non è apposto il timbro di proroga.

I **documenti rilasciati da stati esteri** validi ai fini dell'identificazione della persona sono solamente

- il passaporto, documento internazionalmente riconosciuto
- la carta d'identità rilasciata da stati appartenenti all'Unione Europea o firmatari di specifici accordi internazionali (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino)

Trasmissione degli atti a cura dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

L'art. 1 del D.Lgs. 139/05 consente agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di trasmettere, con la propria firma digitale, documenti e atti per conto di soggetti privati.

I professionisti devono essere incaricati alla trasmissione dal soggetto tenuto all'adempimento presso il Registro delle Imprese. A tal fine il professionista ha la possibilità di avvalersi della "firma di ruolo" che lo affranca dalla dichiarazione che segue limitatamente al punto 1.

In assenza della "firme di ruolo", il professionista dovrà effettuare la seguente dichiarazione nel modello Note di ogni pratica inviata:

*"Il sottoscritto Dott./Rag., nato a il
....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,*

dichiara

*1) di essere iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia(o
Circondario del Tribunale) di al N'.....*

*2) di essere stato incaricato alla trasmissione dal dell'impresa o della società tenuto al
presente adempimento".*

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE PER LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A SUPPORTO DELLE DENUNCE REA

Qualora alla denuncia Rea occorra allegare documentazione a supporto dell'attività, deve essere allegato alla pratica un file contenente il documento (ottenuto mediante scansione del documento originale) sottoscritto digitalmente.

A) Imposta di Bollo

Le denunce Rea sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della circolare sulla modulistica n'3615 dell' 8 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico punto 1d). Le denunce relative, invece, ad imprese individuali ed imprese agricole (iscrizione/cancellazione) sono soggette all'imposta di bollo.

B) Diritto annuale

Per le unità locali di nuova apertura il diritto annuale dovrà essere pagato tramite Modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia d'iscrizione; in alternativa in fase di trasmissione della pratica selezionando dall'applet di Telemaco, in sede di richiesta del protocollo automatico, la funzione *addebita diritto annuo per iscrizioni*; oppure aggiungendo il modello (XX) NOTE con la richiesta di addebito del diritto annuale.

C) Regolarizzazioni

Le denunce non compilate nei campi segnalati nella sezione 1 del presente manuale Rea o che non contengono tutte le indicazioni e/o la documentazione a supporto prescritta, devono essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Camera. In

caso di inadempimento si considerano come non presentate e quindi soggette a rigetto da parte della Cciaa.

(Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990 e R.D. 29/1925)

D) Omesse denunce

In caso di omessa denuncia, l'ufficio provvede di propria iniziativa all'iscrizione, modificazione, cancellazione, utilizzando le informazioni pervenute da enti pubblici o raccolte da altri uffici camerali.

Prima di procedere alla registrazione d'ufficio verrà data comunicazione all'interessato fissando il termine di 30 giorni per la presentazione della denuncia.

(Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990)

E) Accertamento della denunce e denunce a rettifica

Data la funzione di pubblicità-notizia del Rea occorre verificare la regolarità formale della denuncia e la sua corrispondenza con i dati contenuti negli allegati (ove siano previsti).

Qualora non sia previsto allegare particolari tipi di documenti a supporto dei dati denunciati, o il denunciante si sia avvalso dell'autocertificazione ai sensi del T.U. Dpr 445/2000, l'ufficio accerta la veridicità delle indicazioni. Si ricorda che non possono essere autocertificati accordi o contratti stipulati fra privati. I cittadini extracomunitari non possono autocertificare i requisiti professionali conseguiti all'estero per il commercio all'ingrosso.

Nel caso di attività esercitate senza i requisiti di validità la relativa denuncia viene rigettata, segnalando eventualmente il fatto agli uffici competenti. *(Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990)*

Nel caso in cui non si riscontri corrispondenza tra oggetto sociale e attività esercitata, e le leggi speciali non ne impongano espressamente la corrispondenza:

- per le CCIAA di Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona e Lodi la denuncia di inizio/modifica attività è accettata PREVIA modifica dell'oggetto sociale;
- per le CCIAA di Milano, Monza, Lecco, Como, Sondrio, Varese, Pavia la denuncia di inizio/modifica attività è accettata, in virtù della responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, fermo restando che la modifica dell'oggetto sociale debba comunque essere fatta alla prima assemblea straordinaria utile.

Quando per precedenti inadempienze di alcuni amministratori, nella sequenza degli atti della società si riscontrano delle discontinuità, l'operatore telematico invita l'utente a depositare i passaggi mancanti, ma accetta ugualmente la denuncia sospendendola e richiedendo i documenti necessari per il completamento della posizione. *(Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990).*

Le denunce di rettifica su dati Rea saranno accolte se adeguatamente documentate.

F) Autocertificazione / Informatizzazione nella P.A.

In genere una denuncia di inizio attività effettuata presso l'ente competente – a meno che la legge speciale non regoli diversamente – è da considerare come valido presupposto per iniziare l'attività.

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale.

In particolare la direttiva si sofferma sulla necessità di superare il sistema delle autocertificazioni dando piena attuazione al dettato dell'art. 18 della Legge n. 241/1990 che impone agli uffici pubblici di richiedere ai cittadini esclusivamente gli "elementi necessari per la ricerca dei documenti" ove inerenti "atti, fatti, qualità e stati soggettivi ... in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni".

Ai fini di una velocizzazione nell'istruttoria di una pratica quindi viene richiesto all'utente in alternativa:

- A) l'**indicazione precisa** (art. 18 nuova legge 241/90) degli estremi delle licenze/autorizzazioni/abilitazioni;
- B) la **scansione documentale** (auspicabile per l'ufficio, anche grazie alla telematizzazione del registro) di dette licenze/autorizzazioni/abilitazioni;
- C) l'**autocertificazione** (art.46 Dpr 445/2000), del possesso di dette licenze/autorizzazioni/abilitazioni relative alla denuncia.

G) Fusioni/scissioni/conferimenti

In deroga al principio generale, è possibile denunciare l'inizio attività delle nuove società provenienti da fusione, scissione, conferimento entro 30 gg. dall'effetto della fusione/scissione/conferimento "allegando il subingresso del nuovo soggetto giuridico" presentato all'ente competente, indicando (in distinta fedra) la data di effetto dell'atto di fusione/scissione/conferimento anche se l'ente competente ne è venuto a conoscenza nel lasso di tempo dei 30 giorni successivi all'evento.

H) Eredi

A parte il caso delle imprese artigiane, l'erede (in quanto titolare) si iscrive in Cciaa nel momento in cui ha maturato i requisiti professionali ed ha richiesto le volture necessarie all'ente competente. Vedere anche le singole leggi speciali.

I) Esercizio dell'attività

Si ricorda che l'obbligo della denuncia Rea spetta a chiunque "esercita" una attività economica, indipendentemente dal titolo con il quale svolge l'attività stessa; in caso di affitto, comodato d'azienda, l'affittuario, comodatario - in quanto esercente - e non il proprietario, è tenuto a presentare la denuncia di inizio attività al Rea. (Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990)

L) Sospensione dell'attività

La sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività sono comunicazioni che devono essere prima effettuate presso l'ente competente per l'attività esercitata (per le attività soggette a rilascio di un titolo abilitativo) e successivamente comunicate alla CCIAA compilando i relativi modelli, indicando per la sospensione sulla modulistica Fedra il periodo di durata della sospensione.

Le sospensioni di attività soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità; sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni. (Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990). Le singole Camere possono chiedere integrazioni istruttorie.

M) Unità Locale

Per unità locale si intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione diversa da quella della sede principale, in cui si esercitano una o più attività di impresa. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e funzionalmente distinti.

Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merce della stessa custodite da terzi. Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o ufficio vendite. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente e temporaneamente il lavoro di costruzione, installazione. Inoltre i singoli distributori automatici non sono considerati U.L.

Infine vi sono U.L. quali magazzini, depositi, ecc. non riconducibili alle ipotesi citate: riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza fiscale, ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc. o *quelli utilizzati per il solo magazzinaggio di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.*(Circolare Ministero dell'Industria n. 3202/C del 22 gennaio 1990).

Occorre accertarsi, infine, che l'unità locale venga denunciata dall'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione essa opera (art. 10 c.2 DPR 581/95).

N) Attività prevalente

La prima attività indicata nelle certificazioni camerali è considerata la primaria; la seconda e/o le successive costituiscono le attività secondarie. La nuova modulistica Fedra 6.0 ha posto inoltre particolare attenzione nell'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività dell'impresa. In quest'ambito merita un richiamo specifico l'attenzione rivolta all'attività prevalente dell'impresa, al fine di farle recuperare quella valenza per tutto il territorio nazionale particolarmente necessaria per l'attendibilità delle informazioni erogate dal registro. Le informazioni sulla modulistica ministeriale ricordano, infatti, che "Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa".(Vedi sul punto le modalità di compilazione della modulistica nella PARTE PRIMA).

O) Cariche tecniche / Qualifiche iscrivibili nel REA

Le cariche tecniche da denunciarsi obbligatoriamente, e quindi annotabili nel REA, sono quelle previste dalla legislazione di riferimento delle attività REGOLATE verificate dalle camere di commercio (attualmente IMPIANTISTI, AUTORIPARATORI, FACCHINAGGIO, IMPRESE DI PULIZIA e COMMERCIO ALL'INGROSSO) attraverso la compilazione del modello Intercalare P nel campo 7 ed eventualmente, se necessario, nel campo 10.

Altre qualifiche possono essere pubblicizzate come notizia REA solamente in presenza di 2 situazioni NON alternative tra loro: 1. la qualifica deve essere "tipica" cioè prevista da una legge speciale - 2. la qualifica deve avere una rilevanza "esterna" all'impresa, NON una mera pubblicità interna al luogo di lavoro. (Circolari e Note del Ministero Sviluppo Economico del 2.2.2006, 20.7.2007, 7.10.2008)

Diversamente dovrà essere accettata come delega di poteri opponibile ai terzi attraverso un'istanza RI con relativo atto notarile.

P) Trasferimenti sede

Quando si trasferisce la sede presso l'unità locale, quest'ultima va cessata con la data dell'atto notarile e la casellina TS.

L'amministratore (o Notaio se legittimato dal contenuto dell'atto)(in fase di mod.S2) deve CHIARIRE, allegando mod.S5, se nella nuova sede continua l'attività svolta nella precedente e se, esistendo già una precedente unità locale, la stessa UL non abbia più motivo di esistere.

In caso contrario sarà l'impresa (o Notaio se legittimato) successivamente (attraverso apposita denuncia REA) ad effettuare le dovute modifiche entro 30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento sede.

Inoltre in caso di trasferimento sede nella nostra provincia di una società che continua un'attività non legata al territorio, è obbligatorio presentare il modello S5 indicando come "data inizio attività presso la nuova sede" la data dell'atto di trasf. sede (in presenza di continuità) e come "data inizio attività impresa" la data del 1° inizio di attività commerciale ricavabile dalla visura della provincia di provenienza. (vedi sezione 1.1.2).

Q) Cessazioni di attività

In genere per comunicare una cessazione di un'attività occorre comportarsi nel seguente modo:

- 1) se l'attività era soggetta ad autorizzazione amministrativa o comunicazione di silenzio/assenso al momento dell'inizio che può essere trasferita ad altro operatore economico allegare la rinuncia/restituzione dell'autorizzazione inoltrata all'ente competente o l'atto di trasferimento d'azienda relativo;
- 2) se l'attività NON era soggetta a licenza contingentata, a meno che la legge speciale di riferimento non disponga diversamente, di norma, non bisogna allegare nulla.

Vedi, ai fini della compilazione, PARTE PRIMA sezione 1.3

R) Documenti esteri

Gli atti e i documenti formati all'estero, qualora non siano redatti in lingua italiana, debbono essere accompagnati dalla traduzione giurata e asseverata da un perito nominato dal tribunale o da traduzione in lingua italiana certificata dal consolato italiano all'estero. (Rif. Circolare ministeriale 3202/c del 22.1.1990)

L'**asseverazione** (giuramento) della traduzione di un documento viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti e viene erogato dal Tribunale.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

La **legalizzazione** rappresenta un onere posto a carico della parte interessata che voglia far valere l'atto in Italia. La legalizzazione dei documenti prodotti all'estero, per essere validi in Italia, consiste nell'attestazione che conferma la carica rivestita da chi sottoscrive l'atto e l'autenticità della firma apposta dallo stesso sul documento. La disciplina della legalizzazione risponde all'esigenza pratica di rendere accettabile un documento da parte di soggetti diversi da coloro che lo hanno emanato. La legalizzazione ha la natura giuridica di un atto di certificazione. Le firme sugli atti e documenti formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano, sono legalizzate a cura delle prefetture.

La **Convenzione dell'Aja** del 1961 ha affrancato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti provenienti dallo Stato in cui sono stati formati e da valere in Italia; quindi i

pubblici ufficiali di Stati esteri possono certificare la provenienza del documento semplicemente con l'apposizione dell'Apostille.

Con la Convenzione dell'Aja del 1961 sull'Apostille è stata soppressa la necessità del controllo esterno (Consolato) anche per gli atti notarili, cosicché basta il controllo della sola autorità interna svolto attraverso la certificazione solenne che si manifesta con l'Apostille.

L'**Apostille** può essere redatta o nella lingua francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata.

Una ulteriore categoria è costituita dai documenti provenienti da Stati esteri con i quali esiste accordo bilaterale che dispensa da qualsiasi legalizzazione. Vedi <http://www.esteri.it> .

S) Extracomunitari

Per le informazioni relative vedere il sito internet di riferimento:
<http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=677270>

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI (modd. AA/ e AA9) ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Normativa di riferimento:

D.P.R. 633/72 (ART. 35) – dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
Art. 5, comma 6, D.Lgs 471/97 (sanzioni)
Provvedimento Agenzia delle Entrate 21/12/2006 – dati quadro I
Art. 60 bis DPR 633/72 – DM 22/12/2005 – acquisti intracomunitari con fideiussione

Soggetti obbligati :

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/72, comma 1, " I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni a...; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche in caso di variazione del domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".

Termini:

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prima operazione attiva o passiva (acquisto di beni strumentali e/o merci, stipula di un contratto di locazione etc).

Per le società di capitali il termine è entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Le variazioni e la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro 30 giorni; se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata

Modulistica:

- mod. AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- mod. AA9/10 per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi.

La modulistica è la stessa sia per le dichiarazioni di inizio attività, sia per le variazioni intervenute, sia per la cessazione dell'attività.

I software forniti dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica sono invece due per ogni modello: uno da utilizzare per le attivazioni ed uno da utilizzare per le variazioni, oltre ad un software comune ad entrambi i modelli per la cessazione.

In caso di comunicazioni di variazioni, i quadri A e B sono sempre da compilare.

Il quadro F deve essere compilato per comunicare le quote di partecipazione in società di persone o società a responsabilità limitate con numero di soci inferiori a 10, solo in sede di inizio attività, non rilevano le variazioni intervenute successivamente.

Le comunicazioni relative all'unico azionista per le SPA e al socio unico per le srl e le eventuali ricostituzioni della pluralità di soci, rilevano solo in quanto variazioni della denominazione sociale.

Possono essere comunicate più variazioni contemporaneamente.

Rileva la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese in quanto, in via ordinaria, momento in cui comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'attività e chiudere la Partita IVA.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INPS

SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO: TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE

SOGGETTO LEGITTIMATO (AD EFFETTUARE ISCRIZIONI, VARIAZIONI ED INVIO DELLE EMENS): CONSULENTE/COMMERCIALISTA ABILITATO (O ALTRO DELEGATO), A CUI VIENE RILASCIATO UN PIN IDENTIFICATIVO, CHE PERMETTE DI EFFETTUARE TUTTE LE COMUNICAZIONI ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS. UNA VOLTA OTTENUTO IL CODICE IDENTIFICATIVO (PIN), NON DEVE ALLEGARE NESSUNA DOCUMENTAZIONE (ES. PROCURA O DELEGA).

Tuttavia occorre distinguere come segue:

- aziende che occupano dipendenti (lavoratori subordinati e soggetti assimilabili – gli amministratori che percepiscono compenso si iscrivono invece alla gestione separata e, in questo caso, le aziende vengono definite come soggetto COMMITTENTE): il PIN può essere attribuito al consulente, al legale rappresentante ovvero al titolare
- autonomi, ovvero artigiani e commercianti (questi ultimi intesi in senso lato, come coloro che operano nel settore del terziario e quindi anche le imprese di servizi): il PIN è sempre attribuito con riferimento alla persona cui si riferisce l'iscrizione, anche se quest'ultima si avvale di un consulente o di un commercialista).

E' INOLTRE LEGITTIMATO (in base alla circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010) IN CASO DI ADEMPIMENTO INPS ASSOLTO CON COMUNICAZIONE UNICA, ANCHE UN INTERMEDIARIO GENERICO, INCARICATO CON IL MODELLO DI PROCURA SPECIALE APPROVATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2008 (allegato al prontuario).

COMPETENZA TERRITORIALE: è individuata in base all'ubicazione dell'attività. In caso di impresa plurilocalizzata viene considerata unità locale ogni sito, distinto dalla sede legale, in cui si svolge attività lavorativa. Pertanto ogni unità locale corrisponde ad una posizione contributiva, fatta comunque salva la facoltà di richiedere il cosiddetto "accentramento contributivo").

TERMINI PER EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI:

- aziende che occupano dipendenti: il termine utile e ultimo per effettuare l'adempimento senza sanzioni è il giorno immediatamente precedente la scadenza prevista per il versamento dei contributi e quindi il giorno 15 di ogni mese.
- autonomi: 30 giorni dall'evento (es. inizio dell'attività), oltre il quale si ha la mora. Se il ritardo nell'adempimento è superiore ad un anno si configura l'evasione contributiva

ONERI: per la presentazione delle pratiche non sono previsti oneri, l'unico onere in capo ai soggetti iscritti è quello del versamento dei contributi

MODULISTICA:

- aziende che occupano dipendenti: l'art. 5 del dpcm 6 maggio 2009 (v. sul punto anche la circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010) stabilisce che la comunicazione unica si applichi alla "...(*omissis*)... e) *domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS*".

Con la circolare sopra ricordata l'INPS ha quindi stabilito quanto segue:

"...Per quanto sopra, stante il tenore letterale della norma che dispone, al comma 1 dell'articolo 9 del DL 7/2007, l'unicità dell'adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al punto 1 - nelle ipotesi di "avvio, modifiche o cessazioni dell'attività dell'impresa", dal 1 aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.

Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoltori), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.

La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al "continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici.

In merito alla gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell'impresa, per quanto osservato al periodo precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte richiamate.

Con riferimento infine alla modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA, per le aziende agricole".

- autonomi: la modulistica per l'INPS è stata integrata nella nuova versione del software Fedra. Pertanto, premesso e considerato che per quanto riguarda gli autonomi l'iscrizione ed i successivi adempimenti si riferiscono ad una persona fisica, titolare, collaboratore, socio, la gestione di tali dati avviene mediante la compilazione dell'apposito riquadro AC del modello P.

ARTIGIANI

Requisiti oggettivi e soggettivi

L'attività artigiana è regolamentata dalla Legge quadro sull'Artigianato (L. 443 dell'8/8/1985). L'obbligo di assicurazione per l'IVS decorre dal 1/1/1959.

Il riconoscimento della qualifica artigiana si ottiene mediante l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, se ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla L. 443 e dalla normativa regionale.

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa e deve essere diretta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi (restano escluse le attività agricole e commerciali), fatto salvo il possesso di ulteriori requisiti tecnico-professionali richiesti da leggi speciali per l'esercizio di particolari attività economiche.

Il titolare deve partecipare all'attività personalmente, professionalmente e con apporto di lavoro anche manuale, non essendo sufficiente la sola direzione dell'azienda. E'infatti richiesta la piena responsabilità dell'impresa, con la relativa assunzione degli oneri e dei rischi della gestione. La partecipazione del titolare all'attività deve essere prevalente rispetto ad altre eventuali attività lavorative esercitate contemporaneamente: la prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività.

Vige inoltre l'obbligo di iscrizione alla Gestione speciale per gli artigiani dei familiari coadiuvanti che abbiano almeno 16 anni d'età e prestino la loro attività nell'impresa con carattere di abitudine e prevalenza.

Soggetti obbligati

A) Imprese individuali

B) Soci di S.n.c.

Se la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

C) Soci di s.a.s.

Dal 5/6/1997 (L. 133/97) è obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi. Essi devono rappresentare la maggioranza del capitale, e non essere soci di S.r.l. unipersonale o rivestire la qualifica di soci accomandatari in altra S.a.s.

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della piena responsabilità: può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

D) SOCI DI S.R.L. UNIPERSONALI

Dal 5/6/1997 (L. 133/97) è obbligatoria l'iscrizione del socio unico di S.r.l. che abbia i requisiti soggettivi di iscrivibilità, ovvero che rivesta anche la qualifica di amministratore e non sia socio unico di altra S.r.l. né rivesta la qualifica di socio accomandatario di S.a.s.

E) SOCI DI S.R.L. PLURIPERSONALI

Dal 5/3/2001 (L. 57/2001) è ammessa l'iscrizione delle società con pluralità di soci quando la maggioranza degli stessi svolga personalmente l'attività e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti.

L'iscrizione è facoltativa e la qualifica viene attribuita a seguito di esplicita domanda.

COMMERCianti

Requisiti oggettivi e soggettivi

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, a prescindere dal numero di dipendenti, fatto salvo il possesso di ulteriori requisiti tecnico-professionali richiesti da leggi speciali per l'esercizio di particolari attività economiche. In particolare, quando la legge pone l'obbligo di iscrizione in albi e ruoli abilitanti, nonché il possesso di autorizzazioni e/o licenze, l'attività eventualmente esercitata in assenza di tali requisiti è considerata abusiva e pertanto non soggetta all'obbligo contributivo.

Il titolare deve partecipare all'attività lavorativa personalmente e abitualmente; deve avere la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione degli oneri e dei rischi della gestione (requisito non richiesto per i familiari preposti e per i soci di srl).

La partecipazione del titolare all'attività deve essere prevalente rispetto ad altre eventuali attività lavorative esercitate contemporaneamente: la prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività.

Vige inoltre l'obbligo di iscrizione nella gestione speciale per commercianti dei familiari coadiutori che abbiano già adempiuto agli obblighi scolastici (attualmente 16 anni) e prestino la loro attività nell'impresa in maniera abituale e prevalente.

Soggetti obbligati

A) Imprese individuali

B) Soci di S.n.c.

Sono iscrivibili i soci che svolgono l'attività con carattere di abitudine e prevalenza, indipendentemente dal loro numero. I familiari che svolgono attività lavorativa nella società, sempre con carattere di abitudine e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione come coadiutori.

C) Soci di s.a.s.

E' obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi.

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità; può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

D) Soci di s.r.l.

E' iscrivibile il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività, anche limitatamente alla parte organizzativa e gestionale.

L'Amministratore che non svolge l'attività è iscritto alla Gestione separata come Collaboratore coordinato e continuativo qualora percepisca un compenso come amministratore. Se svolge l'attività ha l'obbligo della doppia iscrizione.

Preposti

Nel caso in cui il titolare dell'azienda non eserciti personalmente l'attività con i caratteri della abitudine e prevalenza, può nominare un familiare preposto al punto di vendita, che è assoggettato in proprio all'assicurazione IVS. La stessa ipotesi si verifica nel caso di familiare coadiutore del farmacista.

Soggetti esclusi

- soci delle società per azioni;
- soggetti che hanno delegato a terzi la conduzione dell'impresa;
- associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena responsabilità dell'azienda (questi soggetti a decorrere dal 1.1.2004 sono iscrivibili alla gestione separata);
- agenti di cambio;
- mandatari di prodotti ittici;
- farmacisti (circ. 249/81) ad eccezione dei coadiuvanti
- grossisti di prodotti ortofrutticoli non iscritti al Registro Imprese.

Elenco attività incluse

- attività commerciali in senso proprio
- attività turistiche;
- attività ausiliarie del commercio;
- attività di servizi
- affittacamere;
- attività stagionali;
- agenti di spettacolo;
- gestione immobili;
- coadiutori farmacisti;
- ostetriche;
- preposti ;
- attività di promozione finanziaria;
- attività dei produttori assicurativi di III e IV gruppo

Attività escluse

Sono escluse le attività professionali ed artistiche, nonché quelle che abbiano ottenuto la qualifica artigiana (sulle quali v. quanto sopra indicato).

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INAIL

AVVERTENZE GENERALI

Le presenti indicazioni sono di carattere generale e hanno lo scopo di chiarire ed indirizzare l'utente riguardo gli adempimenti nei confronti dell'INAIL.

Per gli ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione del sito www.inail.it o alle sedi INAIL competenti sul territorio.

L'utilizzo della comunicazione unica non è previsto nei seguenti casi:

- per le nuove iscrizioni/variazioni di soggetti che non sono imprese i quali possono utilizzare la denuncia di iscrizione on line sul sito www.inail.it Punto cliente;
- per i soggetti con polizze speciali che continueranno ad inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente (denuncia cartacea a qualsiasi Sede INAIL).
- Sono escluse le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle Tariffe dei premi nonché i dati retributivi.

SOGGETTI ABILITATI

Gli adempimenti in materia di lavoro (per i lavoratori dipendenti), quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti possono essere assunti dagli iscritti ai seguenti albi:

- 1) consulenti del lavoro
- 2) avvocati
- 3) dottori commercialisti
- 4) periti commerciali

Per i professionisti individuati ai n. 2, 3 e 4, oltre all'iscrizione all'albo è richiesta una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro nella quale notificano che intendono svolgere detti adempimenti.

Il riferimento normativo è l'art 1, comma 1, della Legge 12/1979. Inoltre:

- 1) le imprese artigiane
- 2) le piccole imprese

possono avvalersi di servizi o di centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Il riferimento normativo è sempre l'art 1, comma 1 della Legge 12/1979 (come modificato dall' 4 del D.Lgs. 490/1998).

L'INAIL ha precisato, in linea generale, quanto segue (circolare del 31 marzo 2010 (Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni).

"Le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979.

Tale controllo non può che essere effettuato verificando che la persona fisica che sottoscrive con firma digitale la denuncia all'INAIL sia un soggetto abilitato in Punto Cliente e quindi autorizzato dall'INAIL ad effettuare tale tipo di adempimento. Le categorie di utenti disciplinate dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979, inoltre, sono legittimate ad effettuare gli adempimenti previsti con ComUnica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che quindi può sottoscrivere le denunce con firma digitale.

*A tal fine sono stati realizzati per i Servizi di associazione e per i CAF imprese appositi **nuovi profili utenti in Punto Cliente, in modo da consentire agli "operatori subdelegati" - riferiti a tali categorie - di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. I nuovi profili in discorso servono al momento solo per effettuare le denunce con ComUnica.***

Al momento si è deciso inoltre di mantenere inalterati i profili riguardanti il LUL, pertanto nulla cambia relativamente al profilo "legale rappresentante associazione di categoria" e alle deleghe collegate alle persone fisiche già abilitate e presenti nel relativo gruppo di utenti. In un secondo momento, che verrà appositamente comunicato, i nuovi profili creati per i servizi di associazioni e per i CAF imprese consentiranno anche di effettuare i servizi telematici previsti in Punto Cliente (es. denuncia di nuovo lavoro temporaneo, autoliquidazione, ecc.).

Si coglie l'occasione per ricordare che in materia previdenziale vige la riserva di legge di cui alla legge n. 12/1979, a favore dei soggetti previsti al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 1. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 prevede infatti che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, **non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro** nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali¹, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali², i quali in tal caso sono **tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro** delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".

Il comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 12/1979 dispone, inoltre, che "**le imprese considerate artigiane** ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché **le altre piccole imprese** anche in forma **cooperativa**, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale **istituiti dalle rispettive associazioni di categoria**. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei **consulenti del lavoro**, anche se dipendenti dalle predette associazioni".

La parola "possono", per interpretazione consolidata del Ministero del Lavoro, è da riferirsi al fatto che il consulente del lavoro può essere un dipendente dell'associazione, per cui il servizio deve sempre e comunque essere assistito da un professionista di cui al primo comma. Si anticipa che è in corso di predisposizione una circolare complessiva sulla materia, che sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale potranno eventualmente essere meglio precisate alcune indicazioni contenute nella presente".

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

L'obbligo assicurativo ricorre in presenza di **entrambi** i requisiti che sono individuati dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124

Art. 4 requisito soggettivo che individua le persone da assicurare

sono assicurati all'INAIL in linea generale, tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i famigliari coadiuvanti, gli apprendisti, gli artigiani, gli associati in partecipazione ecc.

Inoltre ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo n°38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale, i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti.

art. 1 requisito oggettivo che definisce le attività rischiose

- le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
- le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
- le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc.

AGRICOLTURA

Nel settore agricolo la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all'INPS che accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, riversando, poi, all'INAIL la quota parte contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l'INAIL.

In taluni casi eccezionali determinate attività pur agricole sono tenute all'assicurazione presso l'INAIL in ragione del modo in cui viene svolta l'attività agricola:

- le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci.
- le lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi.
- gli agriturismo se la loro attività è assolutamente indipendente dall'attività dell'azienda agricola.
- I frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ecc.

TERMINI PER LE DENUNCE

Il riferimento normativo è l'art. 12 del citato T.U (come modificato dal D.M. 19 settembre 2003 G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).

ISCRIZIONI

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata. Il datore di lavoro, deve darne comunicazione all'INAIL, **contestualmente all'inizio dell'attività**.

Se, per la natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all'inizio delle attività, motivando il ritardo (solo per casi eccezionali).

Il Ministero del Lavoro – con circolare del 20/4/2010 - ha in proposito chiarito quanto segue.

*“Nel far seguito a **problematiche evidenziate da alcune direzioni provinciali del lavoro in merito alla disciplina in materia di 'comunicazione unica di impresa' e di comunicazione preventiva di assunzione**, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti (...). Più in particolare tali problematiche riguardano l'impossibilità di adempiere all'obbligo della comunicazione 'preventiva' di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all'avvio dell'attività attraverso la c.d. 'comunicazione unica' in oggetto, hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno. Al riguardo occorre ricordare che con nota prot. 4746 del 14/2/2007 di questo Ministero è stata chiarita, tra l'altro, la possibilità di comunicare l'assunzione del personale **entro i cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa** in tutte le ipotesi di forma maggiore, senza la necessità di invio preventivo di alcun dato. Ciò premesso appare possibile ritenere che le ipotesi prospettate (impiego di personale sin dal primo giorno di costituzione dell'impresa tramite 'ComUnica') rientrino nella casistica de quo e pertanto la relativa comunicazione al Centro per l'impiego possa effettuarsi entro i cinque giorni successivi 'all'evento'. In tal caso la **prova della 'forza maggiore' è facilmente rinvenibile** dalla coincidenza della data indicata nella 'comunicazione unica di impresa' con quella successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti quale data di inizio della prestazione lavorativa”.*

VARIAZIONI

- le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);
- le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati;
- la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.

La comunicazione deve essere effettuata **non oltre il trentesimo giorno** successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

MODULISTICA

Denuncia di iscrizione ditta

L'impresa **non artigiana** deve compilare i seguenti quadri della denuncia di iscrizione ditta: A, A1, B, C, C1, inoltre se assicurano soci, familiari, associati in partecipazione anche il quadro P.

L'impresa **artigiana con dipendenti** compila **anche** i quadri B e D1 per assicurare il titolare i familiari e gli associati in partecipazione. (Non deve compilare il quadro P).

L'impresa artigiana senza dipendenti compila i quadri A, A1, B, D, D1. Le imprese che devono provvedere all'assicurazione supplementare per il rischio silicosi/asbestosi compilano anche il quadro O.

Denuncia di variazione ditta

-Variazione anagrafiche di: ragione sociale (con codice fiscale invariato), legale rappresentante, sede legale quadro V

-Cessazione pat (posizione assicurativa territoriale correlata alla sede di lavoro) e cessazione ditta per fine attività (o anche per perdita dei requisiti di assicurazione): modello denuncia di cessazione.

-Apertura posizione assicurativa territoriale (pat): quadri B, C, C1 della denuncia di iscrizione.

PARTE PRIMA - MODULISTICA

CAPITOLO 1 – SOCIETA’

1.1 INIZIO DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLA SOCIETA’

TERMINE: 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

- *se l’attività è svolta presso la sede*, modello S5 di inizio (compilato ai riquadri A2, D1 e DATA INIZIO ATTIVITA’ IMPRESA);
- *se l’attività è svolta presso un’unità locale nella medesima provincia della sede legale*, modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 e DATA INIZIO ATTIVITA’ IMPRESA) ai fini della denuncia/modifica dell’attività prevalente insieme al modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4);
- *se l’attività è svolta presso un’unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale*, modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato presso la CCIAA sede della localizzazione + modello S5 ai fini della denuncia dell’attività prevalente presso la CCIAA sede legale dell’impresa;
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della “Introduzione”

Allegati – Vedi elenco attività “Parte seconda”

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 30,00; Diritto annuo per l’UL nuova (vedi “Introduzione”).

* INIZIO DI PIÙ ATTIVITA’ ECONOMICHE

In presenza di più attività iniziate contemporaneamente, si ricorda di compilare

- l’attività primaria nel primo sottoriquadro
- le attività secondarie nel secondo sottoriquadro

** INIZIO ATTIVITA’ DELL’IMPRESA A SEGUITO DI PRECEDENTE CESSAZIONE

I medesimi adempimenti del punto 1.1 con la sola differenza che al campo /DATA INIZIO ATTIVITA’ IMPRESA occorre compilare la data inizio attività impresa che compare dalla visura (la prima in assoluto).

*** APERTURA DI UFFICI AMMINISTRATIVI

Si ricorda che l’apertura di una unità locale come ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA o DEPOSITO MERCI PROPRIE non consente l’attivazione dell’impresa in quanto mere attività interne non rivolte verso il mercato.

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se assume dipendenti (GESTIONE AZIENDE) Se i soci /amministratori/collaboratori familiari partecipano al processo produttivo	DM68 (se non integrato all'interno dei software ComUnica) Campo AC del modello P (da aggiungere al modello S5 o UL)

INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi	DENUNCIA DI ISCRIZIONE
NOTE Adempimento dovuto per ogni unità produttiva	

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se incide/modifica il codice ATECO scelto in fase di attribuzione della partita IVA	AA7/10 quadro B e G, se non integrato all'interno dei software ComUnica

1.1.1 INIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività
 OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

Attività agricola

Nel caso di denuncia di inizio di sola attività agricola, che deve essere fatta presso la Camera sede legale dell'impresa:

- la descrizione dell'attività deve essere inserita nel quadro AA (attività agricola dell'impresa) del modello S5 e non nel quadro A2 indicando sia il tipo e le specie delle attività (coltivazione di cereali, di legumi, ecc. silvicoltura, allevamento di bovini, caprini, ecc..) con le eventuali attività connesse, sia le province ove viene svolta effettivamente l'attività agricola; solamente nel caso sia presente una struttura indipendente dall'azienda agricola deve essere anche denunciata l'UL relativa alla Cciaa sede della localizzazione;
- deve risultare 'flaggato' il riquadro relativo alla 'iscrizione con qualifica di imprenditore agricolo nella sezione agricola' contenuto nel quadro AB del modello;
- vanno comunque compilati i campi D1 e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA;
- va, eventualmente, compilato il campo AD (lavoro prestato da terzi o familiari).

Si sottolinea che l'eventuale compilazione da parte dell'utente del campo 'data dichiarazione' contenuto nello stesso quadro AB del modello S5, deve essere gestita nel solo caso residuale in cui l'impresa abbia ottenuto la qualifica di imprenditore **agricolo** a titolo professionale - IAP (ex a titolo principale), che solitamente viene riconosciuta dalla Provincia in un momento successivo all'inizio dell'attività **agricola** e solo nel caso in cui nella ragione sociale sia contenuta l'indicazione di "SOCIETA' AGRICOLA". In questo caso aggiungere nel modello (XX) NOTE l'indicazione della Provincia che ha riconosciuto la qualifica di IAP e la data di ottenimento di tale riconoscimento.

- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 59 (società di persone) - € 65 (società di capitali) per la sola richiesta di iscrizione nella sezione speciale IMPRESE AGRICOLE; Diritti di segreteria € 30,00.

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	
NOTE La definizione di coltivatore diretto è diversa per il Registro Imprese e per l'INPS. Infatti per il Registro Imprese è sufficiente, per le società, l'iscrizione nella sezione speciale di impresa agricola, indipendentemente dalla qualifica personale di coltivatore diretto ai fini INPS dei singoli soci.	DA per iscrizione impresa agricola con dipendenti

INAIL
Adempimento rilevante?
NO Si vedano le informazioni generali in premessa

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se incide/modifica il codice ATECO scelto in fase di attribuzione della partita IVA	AA7/10 quadri A, B e G, se non integrato all'interno dei software ComUnica

1.1.2 INIZIO ATTIVITA' DELLA SOCIETA' A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore (per la parte economica, se non evidenziata nell'atto) e il Notaio (per quella giuridica e per quella economica se evidenziata nell'atto)

Nel caso di trasferimento sede da altra provincia, effettuato con modello S2 compilato al riquadro 29, i dati economici certificati nella provincia di provenienza (compresa la sezione artigiana) non vengono gestiti in automatico; i dati copiati automaticamente sono i DATI LEGALI, tutte le UL attive localizzate in provincia diversa da quella della nuova sede, tutte le persone della sede ed eventualmente delle UL copiate in automatico.

Occorre quindi, in fase di trasferimento, porre particolare attenzione alla ATTIVITA' che l'impresa vorrà svolgere nella nuova sede legale, tenendo conto delle unità locali esistenti sulla visura di provenienza proprio al momento della spedizione telematica del modello S2, e valutando se l'attività è legata al territorio. Si ricorda, anche, che esistono unità locali che non attivano l'impresa (ufficio amministrativo, deposito merci proprie).

Quadro di riferimento:

29 / TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (*da altra provincia*)
es. Ufficio RI di provenienza BG N. REA 361823
- nella provincia di provenienza si cessa totalmente l'attività ? SI o NO
- all'indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l'attività già denunciata ? SI o NO

Nella parte seguente viene elencata la casistica più comune:

SOCIETA' CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLA PROVINCIA DI CREMONA CESSANDO L'ATTIVITA' A BRESCIA ED INIZIANDOLA A CREMONA

- A) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Cremona;
 - B) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 -si/no-) + modello S5 di inizio (compilato ai campi A2 -data atto, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo, D1, DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA -la 1^ data storica di attivazione dell'impresa-);
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione" (o anche dal solo Notaio)

Allegati – Copia autentica dell'atto modificativo e statuto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio + Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); Diritti di segreteria € 90,00.

SOCIETA' CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI BERGAMO ALLA PROVINCIA DI MONZA CONTINUANDO L'ATTIVITA' A BERGAMO (PRESSO LA VECCHIA SEDE) INIZIANDOLA ANCHE A MONZA

- A) modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa di Bergamo con la data dell'atto di trasferimento sede;
 - B) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Monza;
 - C) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 -no/si-) + modello S5 di inizio (compilato ai campi A2 -data atto, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo-, D1, DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA -la 1^ data storica di attivazione dell'impresa-) presentati alla Cciaa di Monza;
- Distinte Fedra firmate digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione" (o anche dal solo Notaio)

Allegati – Copia autentica dell'atto modificativo e statuto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio + Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (per mod.S2) e € 30,00 + Diritto annuo (per mod. UL).

SOCIETA' CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA ALLA PROVINCIA DI MILANO CONTINUANDO L'ATTIVITA' SOLO A MANTOVA (PRESSO LA VECCHIA SEDE)

- A) modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa di Mantova con la data dell'atto di trasferimento sede;
- B) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Milano;

C) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 -no/si-) + modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 -rispondendo NO-, DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA -la 1^ data storica di attivazione dell'impresa-) presentati alla Cciaa di Milano;

- Distinte Fedra firmate digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione" (o anche dal solo Notaio)

Allegati – Copia autentica dell'atto modificativo e statuto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio.

Costi - Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (per mod.S2) e Euro 30 + Diritto annuo (per mod. UL) .

N.B. Praticamente il modello S5 va sempre allegato al modello S2 per denunciare l'inizio attività presso la nuova sede e/o per denunciare l'attività prevalente dell'impresa.

Resta inteso che questo adempimento deve avvenire a seguito della registrazione di un fatto economico avvenuto e riscontrabile (tipo apertura UL o inizio att. Presso la nuova sede)(in pratica un mod. S2 di trasf. + mod.S5 solo per l'attività prevalente dell'impresa, senza che sia presente alcuna UL operativa sul territorio nazionale non è accettabile, cioè l'attività prevalente deve essere denunciata a seguito di un modello REA)

SOCIETA' INATTIVA CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI PAVIA ALLA PROVINCIA DI LODI INIZIANDO L'ATTIVITA' PROPRIO A LODI

- A) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Lodi;
- B) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 -si/no-) + modello S5 di inizio (compilato ai campi A2 -data atto, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo,D1, DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA -la stessa data del campo A2-) presentati alla Cciaa di Lodi;

- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione" (o anche dal solo Notaio)

Allegati – Copia autentica dell'atto modificativo e statuto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio + Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 .

SOCIETA' INATTIVA CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI LECCO ALLA PROVINCIA DI SONDRIO INIZIANDO L'ATTIVITA' PRESSO UNA NUOVA UL DI LECCO (PROVINCIA DI PROVENIENZA)

- A) modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa di Lecco con la data dell'atto di trasferimento sede;
- B) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Sondrio;
- C) modello S2 (compilato ai campi 5 e 29 -no/no-) + modello S5 di inizio (compilato ai campi D1 -rispondendo NO-, DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA -la stessa data dell'UL di Lecco-) presentati alla Cciaa di Sondrio;

- Distinte Fedra firmate digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione" (o anche dal solo Notaio)

Allegati – Copia autentica dell'atto modificativo e statuto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio.

Costi - Bollo € 65,00 (società di capitali) o € 59,00 (società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (per mod.S2) e Euro 30 + Diritto annuo (per mod. UL) .

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	
NOTE Adempimento rilevante ai fini anagrafici, tenendo anche conto di eventuali modiche legate al luogo di esercizio dell'attività	
INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DENUNCIA DI VARIAZIONE
Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	
NOTE Adempimento rilevante in caso di modifica attività (codice ATECO) e/o modifica di sedi operative	AA7/10 quadri A, B, se non integrato all'interno dei software ComUnica

1.2 MODIFICA DI ATTIVITA' DI SOCIETA' GIÀ ATTIVA

TERMINE: 30 giorni dalla modifica effettiva dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività, modello S5 di modifica (compilato ai campi B2⁴, BC -quest'ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente)
- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività operativa in un'unità locale nella medesima provincia della sede legale, modello S5 di modifica compilato al campo BC (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale) insieme al modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4)
- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività operativa presso una unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, modello UL (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa sede della localizzazione + modello S5 di modifica (compilato al campo BC) eventualmente aggiungendo il mod. XX-Note con indicato: "modifica presentata a seguito dell'apertura dell'unità locale a.... per la denuncia dell'attività prevalente dell'impresa" (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale)
- se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività **NON operativa**(es. amministrativa propria della società) nella medesima provincia della sede legale o in altra

⁴ Il campo B2 prevede la compilazione dell'attività aggiunta, sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITA' RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

provincia, modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa sede della localizzazione

- se l'impresa deve modificare solamente l'indirizzo di una unità locale esistente, modello UL di modifica compilato al campo C2
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 30,00; Diritto annuo per l'UL nuova (vedi

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se la variazione di attività incide sul cambio di gestione previdenziale	DM68 (se non integrato all'interno dei software ComUnica)

INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DENUNCIA DI VARIAZIONE/ISCRIZIONE (nel caso in cui l'attività precedente non sia soggetta ad iscrizione all'INAIL)

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Adempimento rilevante in caso di modifica attività (codice ATECO) e/o modifica di sedi operative	AA7/10, quadri A e B, se non integrato all'interno dei software ComUnica

1.3 CESSAZIONE (PARZIALE O TOTALE) DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DELLA SOCIETA'

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, modello S5 di cessazione compilato al campo B2 flaggando "è cessata tutta l'attività" senza compilare le attività risultanti
- se l'impresa cessa parte dell'attività svolta presso la sede, modello S5 di modifica compilato al campo B2 flaggando "è cessata parte dell'attività di..."⁴
- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, mantenendo almeno una UL operativa, modello S5 di modifica compilato ai campi B2 flaggando "è cessata tutta l'attività", BC (indicando l'eventuale nuova attività prevalente)

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, istituendo una UL operativa nella nostra provincia, modello S5 di modifica compilato ai campi B2 flaggando "è cessata tutta l'attività", BC (indicando l'eventuale nuova attività prevalente) insieme ad un modello UL di apertura compilato ai campi A1, A2, A4
 - se l'impresa cessa una parte della sua attività svolta presso un'unità locale in provincia non intaccando l'attività prevalente, modello UL di modifica compilato al campo C4⁵
 - se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale nella nostra provincia mantenendo altra attività presso la sede, modello S5 di modifica compilato al campo BC (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della chiusura dell'unità locale) insieme al modello UL di cessazione compilato al campo B1
 - se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale in altra provincia, modello UL di cessazione presentato alla cciaa sede della localizzazione + modello S5 di modifica compilato al campo BC presentato alla Cciaa sede legale dell'impresa (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della chiusura dell'unità locale)
 - se l'impresa cessa totalmente l'unica attività operativa svolta presso un'unità locale, modello UL di cessazione presentato alla Cciaa sede della localizzazione (N.B. La modulistica ministeriale non ha previsto la cessazione dell'attività prevalente).
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda" e vedi "Introduzione" – lettera Q

Costi - Bollo esente; Diritti di segreteria € 30,00; Diritto annuo per l'UL nuova (vedi Introduzione)

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DM68 (se non integrato all'interno dei software ComUnica)
NOTE Nel caso di cessazione totale devono essere chiuse tutte le posizioni presenti	Campo AC del modello P (da aggiungere al modello S5 o UL)

INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DENUNCIA DI CESSAZIONE/VARIAZIONE (in caso di cessazione parziale)

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	AA7/10, quadri A, B, G, se non integrato all'interno dei software ComUnica

⁵ Il campo C4 prevede la compilazione dell'attività aggiunta, sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITA' RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

CAPITOLO 2 – IMPRESE INDIVIDUALI

2.1 COSTITUZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE (e sua iscrizione quale **impresa individuale inattiva**)

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare dell'impresa (nel modello ComUnica va opzionato "senza immediato inizio dell'attività economica").

- modello I1 (compilato ai riquadri 1/dati anagrafici, 2/residenza, 4/ditta, 5/sede legale, 10/attività prevalente con l'indicazione dell'attività che l'impresa inizierà e che ora viene considerata INATTIVA), 12/capitale investito;
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 17,50; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuo.

INPS
Adempimento rilevante?
NO

INAIL
Adempimento rilevante?
NO
NOTE Attenzione: se l'attività preparatoria all'effettivo inizio dell'attività tipica dell'imprenditore comporta un rischio l'adempimento è dovuto (denuncia di iscrizione)

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	AA9/10 quadri obbligatori A e B (gli altri quadri solo se ne ricorrono le condizioni)

2.2 INIZIO ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE (a seguito della precedente iscrizione come "inattiva")

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare dell'impresa (va opzionata, nel modello Comunica, la voce "inizio attività per impresa già iscritta al Registro imprese").

- modello I2 (compilato ai riquadri 7/modifica attività con la data inizio e la descrizione dell'attività ed eventualmente riquadro 5/sede dell'impresa;⁶ la compilazione del riquadro 9/attività prevalente è obbligatoria solo se l'attività iniziata varia rispetto a quella denunciata nel primo deposito);
- se l'attività è svolta ANCHE presso un'unità locale nella medesima provincia della sede legale, modello I2 (compilato ai quadri 7/modifica attività con la data inizio e la descrizione dell'attività; la compilazione del riquadro 9/attività prevalente è obbligatoria solo se l'attività iniziata varia rispetto a quella denunciata nel primo deposito) insieme al modello UL di apertura (compilato ai campi A1/tipo unità locale, A2/indirizzo unità locale, A4/attività dell'unità locale);
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi – L'imposta di bollo e il diritto di segreteria non sono dovuti se l'attività effettivamente iniziata è identica a quella a suo tempo segnalata con la domanda di iscrizione dell'impresa individuale inattiva. Il protocollo di 'prima iscrizione', cui è funzionalmente collegata la denuncia di inizio-attività dell'impresa individuale, va indicato nel mod. I2.

*** INIZIO DI PIU' ATTIVITA' ECONOMICHE**

In presenza di più attività iniziate contemporaneamente, si ricorda di compilare

- L'attività primaria nel primo sottoriquadro (a tal riguardo è utile chiedersi se l'impresa ha le caratteristiche ARTIGIANE)
- Le attività secondarie nel secondo sottoriquadro

**** APERTURA DI UFFICI AMMINISTRATIVI**

Si ricorda che l'apertura di una unità locale come ATTIVITA' AMMINISTRATIVA o DEPOSITO MERCI PROPRIE non consente l'attivazione dell'impresa in quanto mere attività interne non rivolte verso il mercato.

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DM68 (se non integrato all'interno dei software ComUnica)
NOTE Gestione aziende con dipendenti: adempimento rilevante solo se assume dipendenti Gestione autonomi: adempimento sempre dovuto (iscrizione) in caso di partecipazione diretta all'attività produttiva	Campo AC del modello I2

⁶ La sede dell'impresa deve sempre essere quella dove viene svolta l'attività per cui l'impresa inizia l'attività, NON la residenza del titolare o lo studio dell'intermediario. Nei casi di attività non legate al territorio è prassi consolidata la segnalazione della residenza anagrafica anche come sede legale dell'impresa.

INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi	DENUNCIA DI ISCRIZIONE (VARIAZIONE se l'impresa è già iscritta)

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se incide/modifica il codice ATECO scelto in fase di costituzione dell'impresa	AA9/10 quadri obbligatori A e B (gli altri solo se ne ricorrono le condizioni)

2.2.1 INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare (che deve qualificarsi come IMPRENDITORE AGRICOLO o COLTIVATORE DIRETTO)

Attività agricola

E' "coltivatore diretto" chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore (cioè colui che effettivamente lavora manualmente).

E' "imprenditore agricolo" chi esercita un'attività agricola senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate.

Nel caso di denuncia di inizio di sola attività agricola, che deve essere fatta presso la Camera di residenza fiscale dell'imprenditore:

- la descrizione dell'attività deve essere inserita nel quadro 9 (attività **agricola** dell'impresa) del modello I1 e non nel quadro 8 indicando sia il tipo e specie delle attività (coltivazione di cereali, di legumi, ecc. silvicoltura, allevamento di bovini, caprini, ecc..) con le eventuali attività connesse sia le province ove viene svolta effettivamente l'attività agricola; solamente nel caso sia presente una struttura indipendente dall'azienda agricola deve essere anche denunciata l'UL relativa alla Cciaa sede della localizzazione;
- vanno comunque compilati i campi 10 e DATA INIZIO ATTIVITA' IMPRESA;
- va, eventualmente, compilato il campo 20 (lavoro prestato da terzi e familiari).

Si sottolinea che l'eventuale compilazione da parte dell'utente del campo 11, deve essere gestita nel solo caso residuale in cui l'impresa abbia ottenuto la qualifica di imprenditore **agricolo** a titolo professionale – IAP (ex a titolo principale), che solitamente viene riconosciuta dalla Provincia in un momento successivo all'inizio dell'attività **agricola**. In questo caso aggiungere nel modello (XX) NOTE l'indicazione della Provincia che ha riconosciuto la qualifica di IAP e la data di ottenimento di tale riconoscimento.

- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 17,50; Diritti di segreteria € 18,00.

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DA per iscrizione impresa agricola con dipendenti
NOTE La definizione di coltivatore diretto è diversa per il Registro delle imprese e per l'INPS: per il Registro delle imprese (per quanto riguarda le imprese individuali) occorre richiedere l'iscrizione come coltivatore diretto in caso di esercizio personale dell'attività o come imprenditore agricolo nel caso di attività agricola esercitata con propri collaboratori.	CD1 per iscrizione coltivatore diretto IAP per iscrizione imprenditore agricolo professionale

INAIL	
Adempimento rilevante?	
NO	

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se ed in quanto incide/modifica il codice ATECO scelto in fase di costituzione dell'impresa	AA9/10 quadri obbligatori A e B (gli altri solo se ne ricorrono le condizioni)

2.2.2 INIZIO ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare

Nel caso di trasferimento sede da altra provincia, effettuato con modello I2 compilato al riquadro 29, i dati economici certificati nella provincia di provenienza (compresa la sezione artigiana) non vengono gestiti in automatico; i dati copiati automaticamente sono i solamente i DATI LEGALI, tutte le UL attive localizzate in provincia diversa da quella della nuova sede, tutte le persone della sede ed eventualmente delle UL copiate in automatico.

Occorre quindi, in fase di trasferimento, porre particolare attenzione alla ATTIVITA' che l'impresa vorrà svolgere nella nuova sede legale, tenendo conto delle unità locali esistenti sulla visura di provenienza proprio al momento della spedizione telematica del modello I2, e valutando se l'attività è legata al territorio.

Quadro di riferimento:

29 / TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (<i>da altra provincia</i>) Uff. RI di provenienza BG N. REA 361823 - nella provincia di provenienza si cessa totalmente l'attività? SI o NO - all'indirizzo precedente della sede legale continua ad essere esercitata l'attività già denunciata? SI o NO
--

Nella parte seguente viene elencata la casistica più comune:

IMPRESA INDIVIDUALE CHE SI TRASFERISCE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLA PROVINCIA DI CREMONA CESSANDO L'ATTIVITA' A BRESCIA ED INIZIANDOLA A CREMONA

- A) modificare nel programma Fedra l'Anagrafica dell'impresa presentandola già come un'impresa di Cremona;
- B) modello I2 (compilato ai campi 2, 5, 7 -data trasferimento, se attività non soggetta ad autorizzazioni del nuovo luogo-e 29 -si/no-). N.B. In fase di trascrizione la 1^ data storica di attivazione dell'impresa va mantenuta;

- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi - Bollo € 17,50; Diritti di segreteria € 18,00 .

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	
NOTE Adempimento rilevante ai fini anagrafici, tenendo anche conto di eventuali modificazioni legate al luogo di esercizio dell'attività	

INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DENUNCIA DI VARIAZIONE

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
NO	
NOTE Adempimento rilevante in caso di modifica dell'attività (codice ATECO) e/o di modifica di sedi operative	AA9/10 quadri obbligatori A e B (gli altri quadri solo se ne ricorrono le condizioni)

2.3 MODIFICA DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE GIA' ISCRITTA

TERMINE: 30 giorni dall'inizio/modifica effettiva dell'attività

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare

- *se l'impresa è già attiva e aggiunge un'attività*, modello I2 di modifica (compilato ai campi 7⁷, 9 -quest'ultimo solo in caso di inserimento e/o variazione dell'attività prevalente-);

⁷ Il campo 7 prevede la compilazione dell'attività aggiunta , sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITA' RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

- se l'impresa cessa parte dell'attività svolta presso la sede, modello I2 di modifica compilato al campo 7 flaggando "è cessata parte dell'attività di...";
 - se l'impresa è già attiva e aggiunge un'attività operativa in un'unità locale nella medesima provincia della sede, modello I2 di modifica compilato al campo 9 (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale) insieme al modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4);
 - se l'impresa è già attiva e aggiunge un'attività operativa presso una unità locale in una provincia diversa da quella della sede legale, modello UL (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa sede della localizzazione + modello I2 di modifica (compilato al campo 9) eventualmente aggiungendo il mod. XX-Note con indicato: "modifica presentata a seguito dell'apertura dell'unità locale a... per la denuncia dell'attività prevalente dell'impresa" (se in visura non compare l'attività prevalente o se varia in funzione della nuova attività dell'unità locale);
 - se l'impresa è già attiva presso la sede e aggiunge un'attività NON operativa (es. amministrativa propria della ditta individuale) nella medesima provincia della sede o in altra provincia, modello UL di apertura (compilato ai campi A1, A2, A4) presentato alla Cciaa sede della localizzazione;
 - se l'impresa deve modificare solamente l'indirizzo di una unità locale esistente, modello UL di modifica compilato al campo C2;
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda"

Costi – Bollo € 17,50; Diritti di segreteria € 18,00; (+ per la nuova eventuale UL Diritto annuo)

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Se la variazione dell'attività incide sul cambio di gestione previdenziale	DM68 (se non integrato all'interno dei software ComUnica)

INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	DENUNCIA DI VARIAZIONE

Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI Adempimento rilevante in caso di modifica attività (codice ATECO) e/o modifica di sedi operative	AA9/10 quadri obbligatori A e B (gli altri quadri solo se ne ricorrono le condizioni)

2.4 CANCELLAZIONE / CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione effettiva dell'attività
 OBBLIGATO AL DEPOSITO: il titolare

- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta, modello I2 di modifica compilato al campo 15, specificando data evento e motivo;
- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta solo presso la sede, mantenendo l'attività nella ex UL, modello I2 di modifica compilato ai campi 5, 7, 9 (indicando l'attività dell'UL) insieme ad un modello UL di cessazione;
- se l'impresa cessa una parte della sua attività svolta presso un'unità locale in provincia non intaccando l'attività prevalente, modello UL di modifica compilato al campo C4⁸;
- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale nella nostra provincia mantenendo altra attività presso la sede, modello I2 di modifica compilato al campo 9 insieme al modello UL di cessazione compilato al campo B1;
- se l'impresa cessa totalmente l'attività svolta presso un'unità locale in altra provincia, modello UL di cessazione presentato alla cciaa sede della localizzazione + modello I2 di modifica compilato al campo 9 presentato alla Cciaa sede dell'impresa;
- se l'impresa cessa totalmente l'unica attività operativa svolta presso un'unità locale, modello UL di cessazione presentato alla Cciaa sede della localizzazione (N.B. La modulistica ministeriale non ha previsto la cessazione dell'attività prevalente);
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra** della "Introduzione"

Allegati – Vedi elenco attività "Parte seconda" e l' "Introduzione: cessazioni di attività".

Costi - Bollo € 17,50; Diritti di segreteria esente per le cancellazioni; Euro 18 per gli altri casi.

INPS	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	Campo AC del modello I2
NOTE Devono essere chiuse anche le eventuali posizioni individuali connesse (collaboratori)	
INAIL	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	Denuncia di cessazione
Agenzia delle Entrate	
Adempimento rilevante?	MODELLI
SI	AA9/10 A e C

⁸ Il campo C4 prevede la compilazione dell'attività aggiunta, sospesa e/o ripresa, o cessata (parte...), ma soprattutto la compilazione della DESCRIZIONE INTEGRALE ATTIVITA' RISULTANTE PRIMARIA E SECONDARIA.

PARTE SECONDA - ATTIVITA' ECONOMICHE

Ai fini di una puntuale denuncia nel REA, il sito internet di riferimento che viene tenuto in costante aggiornamento e che può contenere novità non ancora inserite nel presente Manuale è il seguente: <http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=706506>

In questa sezione vengono elencate, in ordine alfabetico, le attività economiche più frequenti che le imprese lombarde iniziano nella nostra Regione. Per ognuna è disponibile una scheda completa con tutte le informazioni utili per aprire un'attività: tipo di autorizzazione da allegare, ente competente, legislazione di riferimento. Si ricorda che in genere la documentazione indicata è quella che l'impresa deve predisporre nel momento in cui è nelle condizioni di legge per poter operare regolarmente: eventuali passaggi precedenti possono anche non essere indicati nella relativa scheda (ad es. "d.i.a. edilizia" o similare, ecc.). Inoltre per le attività che hanno subito nel tempo modifiche legislative rilevanti, viene annotata in calce alla stessa una Nota Storica.

1. ACCONCIATORE

L'attività comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Si può svolgere anche unitamente a quella di estetista. Le imprese di acconciatura, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. L'attività si può svolgere anche presso il domicilio dell'esercente se il Comune lo ha regolamentato.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva con effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) o del MODELLO B (esercizio in subentro) e la scheda tecnica allegata N°3 (previa abilitazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale Artigianato)	Comune	Legge 8.8.1985 n°443 - Legge 17.8.2005 n°174 (in attesa di emanazione del Regolamento Regionale) - Regolamenti comunali - D.L. n°7 del 31.1.2007 art.10 (in vigore dal 2.2.2007) - D.R. 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c. regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

NOTE GENERALI: Attività tipicamente artigiana.

NOTA STORICA: Fino al 31.1.2007 l'attività poteva essere iniziata solo a seguito di licenza definitiva, dal 1/2/2007 al 28/7/2008 con la procedura DIA/CIA attesa 30gg, dal 29/7/2008 con la DIAP immediata.

2. ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dall'1.3.2007 le figure di: SUBAGENTE DI ASSICURAZIONI e PRODUTTORI ASSICURATIVI DI III GRUPPO 'NON' sono più previste dalla normativa.

Da tale data l'unica figura imprenditoriale assimilabile è: ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (FUORI DAI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO) ISCRITTO ALLA SEZ."E" DEL R.U.I. (Registro Unico Intermediari).

In questi casi, una volta verificato il requisito di imprenditorialità, ovvero valutato se il soggetto sopporta il rischio di impresa, è obbligatorio che la data inizio attività "imprenditoriale" sia quella pari o successiva all'iscrizione nella sez. E del registro Intermediari, anche se il mandato ha tra le parti una validità precedente.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Lettera d'incarico	Agente principale	Circolare Ministero Industria 3202/c del 22.1.1990 punto 12.10.
Iscrizione	Registro degli Intermediari Assicurativi c/o l'ISVAP del subagente (sezione E)	Legge 48/1979 - D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni) - Regolam. 5/2006 (in vigore dal 28.2.2007 - ex 1.2.2007.)

NOTA STORICA: Fino al 28/2/2007 occorre documentare l'iscrizione personale di ogni legale rappresentante o la delega conferita con verbale ad una persona preposta alla firma dei contratti assicurativi iscritta all'ex Albo Nazionale Agenti Assicurativi.

3. AFFITTACAMERE E APPARTAMENTI AMMOBILIATI

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il Comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Comune (Uff. Licenze ex P.S.)	Legge 135/2001 - L.R. 12/1997 - Legge Regione Lombardia 15/2007 - Legge 241/1990 nuovo art.19

NOTE GENERALI: Ai sensi dell'art.16-bis comma 3 della legge regionale 12/1997 il "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del R.I. (persone fisiche).

4. AFFITTO D'AZIENDA

L'obbligo della denuncia per l'iscrizione nel Rea spetta a chiunque "esercita" una attività economica, indipendentemente dal titolo con il quale svolge l'attività stessa.

In caso di affitto, comodato, ecc. d'azienda, l'affittuario, comodatario, ecc., in quanto esercente, e non il proprietario, è tenuto a presentare la denuncia di inizio attività nel Rea relativa alla attività industriale, commerciale o di servizi iniziata in quell'immobile.

Alla denuncia di inizio presentata da un affittuario è collegata quella di cessazione del proprietario dell'azienda affittata.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
		Circolare Ministero Industria n' 3202/c del 22.1.1990 punto 2.4 - Cassazione Civile Sentenza 7/11/2005 n'21583.

N.B. tipo di denuncia accettato solo dalla Cciaa di BG.

5. AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

NEL SETTORE...

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese per concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona. Nel caso dell'agente, la ditta mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente medesimo e gli obblighi di responsabilità inerenti a tale contratto faranno capo esclusivamente alla ditta stessa. Nel caso del rappresentante, la ditta invece dà mandato al rappresentante di concludere egli stesso il contratto con il cliente; in tal caso le responsabilità e gli obblighi inerenti alle condizioni contrattuali saranno esclusivamente del rappresentante.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione	Ruolo c/o C.C.I.A.A. di residenza	Legge 204 del 3/5/1985 - D.M. 21.8.1985 - D.M. 17.12.1986 - Circolare ministeriale M.I.C.A. 2.2.1987 n° 3129.
Contratto di agenzia/rappresentanza o documento simile; in esso vanno indicati (in via esemplificativa): 1.la nomina (agente o rappresentante) - 2.la zona interessata - 3.la data di effetto - 4.i limiti adottati(diritti e doveri)		Circolare Ministero Industria n'3202/c del 22.1.1990 punto 12.10 - D.P.R. 31.1.1983 n° 277.

NOTE: Nel quadro ATTIVITA' specificare se AGENTE o RAPPRESENTANTE ed il settore merceologico. La data di inizio attività da inserire nella modulistica, non può essere antecedente a quella del contratto.

Se il mandato di agenzia ha una decorrenza precedente all'iscrizione definitiva all'Albo Agenti di soli 30 giorni, l'impresa può iniziare l'attività. Esempio: un utente che si presenta il 10/03, con un mandato del 15/02 e l'iscrizione al Ruolo Agenti datata 27/02, può denunciare l'inizio attività con effetto 15/02 anche senza iscrizione al Ruolo Agenti.

L'impresa può in qualsiasi caso denunciare l'inizio attività di agenzia, semplicemente con il mandato e senza l'iscrizione definitiva al Ruolo Agenti motivandolo nel modello XX-NOTE.

In assenza di iscrizione al Ruolo, allegando all'istanza soltanto copia del mandato e richiedendo l'applicazione della Sentenza 30 aprile 1998 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel campo dell'attività si aggiungerà la seguente dicitura: " AGENTE DI COMMERCIO (O RAPPRESENTANTE) "LIBERO" NON ISCRITTO AL RUOLO DI CUI ALLA LEGGE 204/1985 NEL SETTORE.... La dicitura esatta per gli agenti che operano con iscrizione al ruolo è, invece: "AGENTE DI COMMERCIO (O RAPPRESENTATE) NEL SETTORE...".

N.B.:

- Gli agenti e rappresentanti di commercio residenti in Italia che esercitano solo all'estero, anche se con mandati rilasciati da imprese italiane, non sono soggetti all'iscrizione nel Ruolo. In ogni caso si iscrivono nel Registro Imprese.
- In caso di trasferimento di sede da altra provincia, occorre presentare la richiesta di trasferimento all'albo agenti di destinazione.
- E' usuale l'iscrizione della sede legale in corrispondenza della residenza del titolare.
- Si ricorda che è normalmente vietato tra le parti (mandante e mandatario) farsi concorrenza, a meno che non esista un espresso consenso.
- Se il mandato è CON DEPOSITO va registrato all'Ufficio del Registro.

IN OGGETTI PREZIOSI

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Ruolo agenti	CCIAA	LEGGE 204/85
Istanza di rilascio licenza di P.S., se trattasi di case estere	Questura	R.D. 773/1931 art.127(Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)

6. AGENZIA DI ASSICURAZIONI (O SOCIETA' AGENZIALE)

E' considerata agenzia di assicurazione chiunque venga stabilmente incaricato da una impresa di assicurazioni di promuovere, per conto di questa, contratti in una zona determinata.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione	Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (sezione A) tenuto dall'I.S.V.A.P.	Legge 48/1979 - L. 28.11.1984 n° 792 - D.Lgs.209/2005 (Codice Assicurazioni Private) - Regolam. 5/2006 (in vigore dal 28.2.2007 -ex 1.2.2007-)
Contratto	Compagnia assicurativa	Circolare Ministero dell'Industria n°3202/c del 22.1.1990 punto 12.10

NOTE GENERALI: Per dare inizio attività al REA occorre documentare il contratto d'agenzia tenendo conto che la data dello stesso non può essere anteriore all'iscrizione all'ISVAP della società o ditta individuale.

NOTA STORICA: Fino al 28/2/2007 occorre documentare l'iscrizione personale di ogni legale rappresentante o la delega conferita con verbale ad una persona preposta alla firma dei contratti assicurativi iscritta all'ex Albo Nazionale Agenti Assicurativi.

7. AGENZIA DI PUBBLICITA'

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Comune (ex P.S.)	R.D. 773/31 art.115

NOTE GENERALI: La Licenza è legata al luogo di attività.

SE CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO

Vedere voce "CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO"

SE CONCESSIONARIO SU EMITTENTI TELEVISIVE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione	Registro presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	Art. 13 del D.P.R. 27/3/1992 n 255

NOTE: La richiesta di iscrizione va presentata entro 30 gg dall'inizio dell'attività imprenditoriale. Quindi in caso di inizio attività presso la CCIAA - che dovrà avvenire entro 30 gg. - si può presentare senza nessun allegato.

8. AGENZIA DI SPEDIZIONI E TRASPORTI

Coloro che esercitano l'attività di intermediazione comunque organizzata nell'assunzione e trattazione di affari altrui, nel settore trasporti. Agenzie di spedizione che non si avvalgono di autoveicoli propri (ex Legge 20/6/1936 nr. 139).

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Comune	art. 115/120 T.U. di P.S. - L. 20.06.1935 n° 1349 - L. 6.6.1974 n° 298 - L. 28.4.1978 n° 141 - D.M. 13.4.1979 - D.M. 19.12.1979 - Art. 163 del D. Lgs. 112/98 - Nuovo art.19 l.241/1990

9. AGENZIA DI VENDITA ALL'ASTA

Coloro che esercitano l'attività di intermediazione comunque organizzata nell'assunzione e trattazione di affari altrui, nel settore del commercio col sistema di vendita all'incanto. Astatori, venditori di pubblico incanto e simili

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Licenza	Autorità locale di P.S. (Questura)	art. 115/120 T.U. di P.S. - reg. T.U. di P.S. art. 205-220 - L. 20.11.1971 n° 1062

10. AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da: a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera b); b) agenzie con vendita diretta al pubblico.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione	Provincia	RD 773/31 artt. 11 e 115; RDL 2523/36; DPR 616/77 art. 58; legge quadro 217/83 art. 9; legge Reg. 12/87, Legge Regionale 27/1996, Legge Quadro 135/2001, Legge Reg.Lombardia 15/2007.

NOTE GENERALI: L'attività deve essere iniziata entro 60 gg. dal rilascio definitivo della licenza. N.B. In base a Sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 28 ottobre 1998 con effetto dal 12/11/1998 non è più necessario richiedere autorizzazioni per le unità locali: vale quella della sede principale. Occorre EVENTUALMENTE documentare (se disponibile) la Comunicazione presentata alla provincia per l'apertura delle altre filiali. Anche l'agenzia di viaggio solo via internet deve essere autorizzata presso la provincia sede legale dell'impresa.

11. AGENZIA IMMOBILIARE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione	Ruolo mediatori c/o C.C.I.A.A. di residenza	Legge 39/1989 - Legge 57/2001, art. 18

NOTE GENERALI: Se intende esercitare l'attività in forma societaria, anche la società come tale dovrà essere iscritta nel ruolo ed ottenere un proprio numero d'iscrizione distinto da quello dei legali rappresentanti. Quando l'attività di mediazione è esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti da **TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI** della società stessa.

Tale attività è incompatibile con:

- **l'attività svolta in qualità di dipendente, ad esclusione delle imprese di mediazione;**
- **l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate (ad esempio la mediazione creditizia, la mediazione assicurativa, la mediazione marittima, la mediazione merceologica a seguito di chiarimento del Ministero delle Attività Produttive).**

12. AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIE

E' l'impresa che viene stabilmente incaricata da uno o più intermediari finanziari a promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione definitiva	Elenco presso l'Unità d'Informazione Finanziaria(ex UIC) presso la Banca d'Italia	D.Lgs. 385/1993, art.106 - D.Lgs. 374/1999, art. 3 - Regolamento: D.M. 485/2001 - Provv. UIC del 11.07.2002 - D.Lgs. 231/2007
Lettera di incarico	Società finanziaria o Sim	Circolare Ministero Industria n'3202/c del 22.1.1990 punto 12.10

NOTE GENERALI: IMPORTANTE: Se viene esercitata l'attività di trasferimento di denaro all'estero (MONEY TRANSFER), occorre documentare, oltre all'iscrizione alla U.I.F., anche il contratto di concessione con la società autorizzata dalla Banca d'Italia.

13. AGENZIA MATRIMONIALE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Istanza di rilascio licenza	Questura	R.D. 773/1931 art. 115 - D.Lgs. 112/1998 art. 163 lett. d

NOTE GENERALI: L'istanza può decorrere a partire dal 60' giorno successivo alla presentazione (silenzio/assenso).

14. AGENZIA PER LA CONSULENZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (EX DISBRIGO PRATICHE AUTO)

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Provincia	Legge Regionale n 264 8.8.1991 – Legge 241/1990 nuovo art.19

15. AGENZIA PUBBLICHE RELAZIONI

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Istanza di rilascio licenza	Questura	R.D. 773/1931 art. 115 - D.Lgs. 112/1998 art. 163 lett. d

NOTE GENERALI: L'istanza può decorrere a partire dal 60'giorno successivo alla presentazione (silenzio/assenso).

16. AGRICOLTORE – COLTIVAZIONE DI...

Attività libera per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale "imprese agricole" o "coltivatore diretto".

Occorre specificare, nel campo dell'attività esercitata, il tipo di coltura effettuata e le province dove viene esercitata NON esistendo -usualmente- per i terreni agricoli un luogo che possa identificarsi quale sede legale di impresa; infatti l'azienda si iscrive nella provincia dove ha aperto la partita IVA.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
	CCIAA / Regione	D.Lgs. 228/2001

17. AGRITURISMO

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione (DAA)	Comune (previa iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici)	Legge 730/1985 - Legge Regionale 3/1992(abrogata) - D.Lgs. 228/2001 - Legge n. 135 del 29/03/2001 - Legge Reg. Lombardia 8/2001 - Legge quadro 96/2006 - Legge Reg.Lombardia 10/2007 art.5 - Legge reg.Lombardia n'31/2008 - D.d.c.regionale n'790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

18. ALBERGO, LOCANDA, PENSIONE, ALBERGO DIURNO

Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

In base alla nuova Legge Reg. Lombardia si elencano anche le seguenti tipologie:

- A) motel
- B) villaggio albergo
- C) albergo meublè o garni
- D) albergo dimora storica
- E) albergo centro benessere.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Licenza d'esercizio	Comune	R.D. 773/1931 art. 86 D.P.R. 616/1977 art. 19 nr. 8 - Legge 217/83 - Leggi regionali C.M. 13.11.1985 n° 559/C 19199/12012. Legge 135/2001 art. 9 - Legge Reg.Lombardia 15/2007.
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva (*)	Comune	Legge Reg.Lombardia 15/2007 - L.R.1/2007 e L.R.8/2007 - D.d.c. regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

(*) In questo caso, la D.I.A.P. viene presentata allo scopo di documentare il rispetto della normativa sanitaria. Le Cciaa di VA-SO-CO-LC-BG-CR-PV NON richiedono di allegare la D.I.A.P. alla pratica RI/REA.

NOTE GENERALI: Il rilascio della licenza di cui alla legge 235/2001 abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricettivo.

19. ALIMENTARI E BEVANDE

PRODUZIONE E RELATIVA VENDITA

Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:

- 1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
- 2) degli utensili da cucina e da tavola;
- 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché gli imballaggi e i contenitori esterni che pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
- 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
- 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e la difesa della sostanza alimentare immagazzinata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 nr. 1255.

Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:

- A) i locali, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
- B) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
- C) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P. (*): dichiarazione di inizio attività produttiva per ogni stabilimento con la compilazione del MODELLO A (stabilimento nuovo o trasformato) o del MODELLO B (stabilimento in subingresso) e la scheda tecnica allegata N°4 (se dovuta)	Comune (che inoltra alla ASL di zona)	Legge 1939 n° 1112 - Legge 1962 n° 283 - Legge 1963 n° 441 - Legge 1965 n° 1367 - D.P.R. 1980 n° 327 - Legge Reg.Lombardia di semplificazione 8/2007 (in vigore dal 7.4.2007) - Regolam. CEE 852/2004 - D.R. 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

(*) In questo caso, la D.I.A.P. viene presentata allo scopo di documentare il rispetto della normativa sanitaria. Le Cciaa di VA-SO-CO-LC-BG-CR-PV NON richiedono di allegare la D.I.A.P. alla pratica RI/REA.

DEPOSITO MERCI ALIMENTARI PROPRIE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P. (*): dichiarazione di inizio attività produttiva per ogni deposito con compilazione del MODELLO A (deposito nuovo o trasformato) o del MODELLO B (deposito in subentro) e la scheda tecnica allegata N°4 (se dovuta)	Comune (che inoltra alla ASL di zona)	Legge Reg.Lombardia di semplificazione 8/2007 (in vigore dal 7.4.2007) - regolam. CEE 852/2004 - D.R. 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

(*) In questo caso, la D.I.A.P. viene presentata allo scopo di documentare il rispetto della normativa sanitaria. Le Cciaa di VA-SO-CO-LC-BG-CR-PV NON richiedono di allegare la D.I.A.P. alla pratica RI/REA.

ESERCIZI DI VICINATO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs. 114/98 - D.R. 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

Gli Esercizi di vicinato (**commercio al dettaglio in forma fissa**) sono i negozi:

- con superficie di vendita massima di 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti
- - con superficie di vendita massima di 250 mq nei Comuni oltre i 10.000 abitanti.

Per l'apertura, il trasferimento della sede e per l'ampliamento della superficie di vendita, occorre presentare al Comune il **MODELLO "A" Regionale (Diap)** (in **formato pdf** 190 Kb) **con la scheda tecnica 1** (in **formato pdf** 165 Kb).

Dalla data di ricezione del Comune, l'interessato può iniziare l'attività e presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese, allegando copia dei **MODELLI "A" Regionali + Scheda 1**.

Per il **subingresso** l'interessato deve presentare il **MODELLO "B" Regionale (Modifica)** (in **formato pdf** 175 Kb) **con la scheda tecnica 1** (in **formato pdf** 165 Kb) ricevuta dal Comune. In caso di mancanza della scheda 1, perché il Comune non la richiede, specificarlo adeguatamente. Eventuali date "precedenti" alla protocollazione comunale indicate sul modello B ("a far data dal...") dovranno essere motivate dal Comune. (Art.7 c.1 D.Lgs.114/98: "previa comunicazione al Comune").

Nel caso di **subingresso per causa di morte** in un esercizio di commercio di prodotti alimentari, se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al Comune, con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione. Non sono comunque iscrivibili come tali le "COMUNIONI EREDITARIE".

Cessazione per chiusura definitiva dell'esercizio: è importante indicare la data effettiva di cessazione sul MODELLO "B" Regionale (in **formato pdf** 175 Kb) al punto B2, indipendentemente dalla data di protocollazione al Comune.

Cessazione per vendita dell'azienda/esercizio di vicinato: allegare l'atto di trasferimento avendo cura di controllare la data di effetto o documentare egli estremi del deposito da parte del Notaio del "TA"; in alternativa allegare MODELLO "B" Regionale (in **formato pdf** 175 Kb) con compilazione del campo B2.

Altri casi particolari

La modifica di categorie all'interno dello **stesso settore merceologico** va denunciata solo alla Camera di Commercio.

Per l'**affido in gestione di reparto**, deve essere presentata la comunicazione al Comune senza MODELLO Regionale (vedere il punto 12 della Circolare Ministeriale n.3467/c del 28.05.1999 - in **formato pdf** 112 Kb).

MEDIE E GRANDI STRUTTURE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione (dopo aver documentato al Comune requisiti morali e professionali)	Comune / Regione	D.Lgs. 114/98

Permane l'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale per le attività commerciali esercitate nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.

La regione può individuare zone del proprio territorio alle quali applica dei limiti massimi di superficie diversi, in base a caratteristiche socioeconomiche della zona.

L'interessato può verificare i limiti di superficie di vendita presso il Comune competente. Per la **richiesta di autorizzazione al Comune** occorre presentare il Modello **COM 2** (in **formato pdf** 36 Kb).

Dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato presenta la **denuncia al Registro delle Imprese**.

Nel caso di **subingresso, occorre** documentare il Modello **COM 3** (in **formato pdf** 32 Kb).

L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare non inizia l'attività di vendita entro 1 anno in una media struttura, entro 2 anni in una grande struttura o sospende l'attività per un periodo superiore a 1 anno.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autocertificazione di requisiti morali e professionali ⁹	CCIAA	D.Lgs. 114/98

NOTE: Sono da intendersi prodotti alimentari anche gli INTEGRATORI ALIMENTARI.

Vedi, in generale, la voce COMMERCIO ALL'INGROSSO.

In base alle istruzioni della nuova modulistica del Registro Imprese andranno comunque **specificati almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato**: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato.

Si ricorda che: se l'attività di commercio nel settore alimentare (all'ingrosso o al dettaglio o altra forma) è svolta da una **società**, i requisiti professionali e cioè:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione (o un corso della Reg.Lombardia "post 13.1.2004" abilitante anche per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L.R. 30/2003)
- essere in possesso di un titolo di studio abilitante la somministrazione alimenti e bevande che vale anche per il settore alimentare (validità dal 2.3.2007 in base alla Legge Reg.5/2007)¹⁰
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS, devono essere posseduti da un legale rappresentante o da un **preposto**. In quest'ultimo caso, la persona dovrà essere nominata con "apposito atto". Dato che il Ministero delle Attività Produttive non ne ha specificato la forma, le Camere Lombarde richiedono la presentazione del modello **S5** o del modello **UL**, sottoscritti dal legale rappresentante, e l'intercalare **P** con i dati anagrafici del responsabile tecnico nella **figura del PREPOSTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE (PGC)**, sottoscritto dallo stesso (riferimento, per analogia, alle circolari ministeriali n. 3242/c e n. 3439/c-punto 5c).

⁹ Ai fini del controllo dei requisiti morali la Cciaa di COMO (controllando tutte le denunce) non chiede l'autocertificazione.

¹⁰ **Elenco dei titoli di studio equivalenti al corso professionale ex articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003**

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003 sono esentati dal corso professionale previsto dallo stesso colore in possesso di: laurea in medicina e veterinaria; laurea in farmacia; laurea in scienze dell'alimentazione; laurea in biologia; laurea in chimica laurea in agraria; laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione; diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale; diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli: laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti; diploma alberghiero; diploma di perito agrario; diploma di perito chimico; diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera; diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico; diploma di esperto coltivatore; diploma di maturità professionale per operatrice turistica; corso professionale relativo alla qualifica di "cuoco per comunità ad indirizzo dietetico"; corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto cuoco"; corso professionale relativo alla qualifica di "operatore sala bar"; corso professionale relativo alla qualifica di "tecniche di gastronomia"; corso professionale relativo alla qualifica di "panificatore-pasticcere"; corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto pasticcere".

Non devono essere allegati alla domanda ulteriori documenti quali, ad esempio, l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del responsabile tecnico/PREPOSTO. Si ricorda anche che la circolare del Ministero dell'Industria n°3467 del 28/5/1999 al punto 2.2 prevede che la "la persona specificatamente preposta non può essere nominata per più società".

Nel caso di **ditta individuale** i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare.

L'impresa industriale che vende i propri prodotti non è sottoposta alle norme sul commercio solo se i locali di vendita sono adiacenti al complesso produttivo (ad esempio, produzione e vendita di mobili), ma è comunque sottoposta ai requisiti igienico-sanitari.

20. ALIMENTI PER ANIMALI

PRODUZIONE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P. (*): dichiarazione di inizio attività produttiva per ogni laboratorio con la compilazione del MODELLO A (laboratorio nuovo o trasformato) o del MODELLO B (laboratorio in subentro) e la scheda tecnica allegata N°4 (se dovuta)	Comune (che inoltra alla ASL di zona)	Legge Reg.Lombardia 31/1997 - Legge Reg.di semplificazione 8/2007(in vigore dal 7.4.2007) - Regolam. CEE 852/2004 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

(*) In questo caso, la D.I.A.P. viene presentata allo scopo di documentare il rispetto della normativa sanitaria. Le Cciaa di VA-SO-CO-LC-BG-CR-PV NON richiedono di allegare la D.I.A.P. alla pratica RI/REA.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Possesso dei requisiti morali e PROFESSIONALI documentabili alla CCIAA con apposita modulistica	C.C.I.A.A.	D.lgs. 114/98 art. 5

NOTE: Non sono considerati prodotti alimentari i mangimi per animali da compagnia o non destinati all'alimentazione umana o del ciclo biologico umano ai sensi del Regolamento comunitario 183/2005 in vigore dal 1.1.2006.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs. 114/98 - D.R. 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

21. ALLEVAMENTO

Attività libera per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale "imprese agricole".

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
		D.Lgs. 228/2001

NOTE GENERALI: Occorre specificare nell'attività esercitata, il tipo di animale allevato.

22. ANTICHITA' E ANTIQUARIATO

COMMERCIO AL DETTAGLIO: ESERCIZI DI VICINATO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Presa d'atto	Comune ex p.s.	Art. 126 TULPS (R.d. 773/1931)
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs. 114/'98 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regioanle n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

COMMERCIO AL DETTAGLIO: MEDIE E GRANDI STRUTTURE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Presa d'atto	Comune ex p.s.	Art.126 TULPS (R.d. 773/1931)
Autorizzazione	Comune (previa verifica Regione)	D.Lgs. 114/'98

VENDITA CONTO TERZI SU PROCURA

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Comune (ex P.S.)	R.D. 773/1931 artt. 115 - D.P.R. 616/1977 art. 19, 18 – Legge 241/1990 nuovo art. 19

23. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Per AEE si intendono, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie:

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI (es. frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche, forni a microonde, ventilatori elettrici, ecc.)
2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI (aspirapolvere, macchine per cucire, tostapane, frullatori, sveglie, bilance, ecc.)
3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE (computer, stampanti, calcolatrici, fax, telefoni, ecc.)
4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO (radio, tv, videocamere, hi-fi, strumenti musicali, ecc.)

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE(tubi fluorescenti, sorgenti luminose, ecc.)
6. UTENSILI ELETTRICI ED ELETTRONICI(trapani, seghe, tagliaerba, ecc.)
7. GIOCATTOLE E APPARECCHIATURE PER LO SPORT(trenini elettrici, auto giocattolo, videogiochi, macchine a gettoni, computer per ciclismo,immersioni, ecc.)
8. DISPOSITIVI MEDICI(apparecchi di radioterapia, cardiologia, dialisi, analizzatori, ecc.)
9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO(rivelatori di fumo, termostati, ecc.)
10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI (macchine per la preparazione di cibi e bevande, distributori bancomat, ecc.).

PRODUTTORE (o impresa che immette sul mercato italiano)

Chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza:

1. fabbrica o vende AEE recanti il suo marchio
2. rivende con il proprio marchio AEE prodotte da altri fornitori
3. importa o immette per primo, in Italia, AEE e ne opera la commercializzazione
4. produce AEE destinate solo all'esportazione.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione	"Registro Produttori" (Nazionale presso le Camere di Commercio di ogni sede legale)(RAEE)	D.Lgs. 151/2005 - D.M. 25/9/2007 (in vigore dal 20/11/2007).

NOTE GENERALI: Attività tendenzialmente artigiana. Vedi anche RAEE, SISTEMA COLLETTIVO AEE, RIFIUTI, GESTORE AMBIENTALE, AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI.

24. ARMI COMUNI DA SPARO

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE o ARMERIA

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione	Questura	Regolamento del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/1940 art. 31 e art.47).
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs. 114/98 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione	Questura	Regolamento di attuazione del TULPS (art. 31 e 47 R.D.635/1940)
Autocertificazione del possesso dei requisiti morali	C.C.I.A.A.	D.Lgs. 114/98

25. ARTI GRAFICHE

Tipografie, eliografie, litografie, stamperie e simili

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
A seguito dell'abrogazione dell'art. 111 del R.D. 773/31 da parte del D.lg. 112 del 31.03.1998, le attività di tipografia, litografia, fotocopie, eliografia, copisteria, sviluppo, stampa e qualsiasi altra arte di stampa e di riproduzione meccanica o chimica non necessitano più dell'autorizzazione comunale.	CCIAA	Art. 111 R.D. 773/1931 – D.Lgs. 112/1998

NOTE GENERALI: Attività tipicamente artigiana.

26. ASILO

Servizio socio-assistenziale per la prima infanzia (0-3 anni) determinato in:

- A) NIDO
- B) MICRO-NIDO
- C) CENTRO PRIMA INFANZIA.

N.B. Il NIDO-FAMIGLIA o NIDO DOMICILIARE (fino a 5 bambini) essendo svolto senza fini di lucro è un'attività non denunciabile.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione preventiva	Comune (Settore Servizi all'infanzia)(1) - ASL di zona(2)	Legge Reg. 23/1999 - Legge 1/2005 - D.g.r.Lombardia 11/2/2005 n°7/20588 - DGR 8/1692 del 29.12.2005 - Legge Reg.Lombardia di semplificazione 8/2007 NON applicabile in quanto servizio socio-assistenziale - L.Regione Lombardia 3/2008

27. ASSICURATIVE (IMPRESE)

Le imprese italiane ed estere che intendano esercitare nel territorio della Repubblica l'industria delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione nei rami danni, intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

Il Codice delle Assicurazioni Private definisce:

- A) assicurazioni contro i danni (infortuni, malattia...)
- B) assicurazioni sulla vita (vita umana, natalità, capitalizzazione, ecc...)
- C) assicurazione e gestione dei rischi
- D) riassicurativa cioè gestione dei rischi ceduti da imprese assicurative
- E) attività in regime di libertà di prestazione di servizi cioè assicurazione comunitaria che assume obblighi con soggetti domiciliati in Italia
- F) attività in regime di stabilimento (attraverso una sede secondaria in Italia) cioè assicurazione comunitaria che assume obblighi con soggetti domiciliati in Italia dalla propria sede secondaria.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione all'"ALBO IMPRESE"	I.S.V.A.P.	D.P.R. 449/1959 - Legge 295/1978 - Legge 26.11.1991 n° 393 - Legge 17 12 1992 n° 509 - Codice delle assicurazioni private

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
assicurative		(D.Lgs.209/2005) - Regolam. ISVAP n'10 del 2/1/2008.

28. ASSISTENZA DOMICILIARE

L'attività di ASSISTENZA DOMICILIARE può essere denunciata solo da società, è libera, ma deve contenere la seguente dicitura: "assistenza domiciliare effettuata da personale regolarmente qualificato".

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
	Regione Lombardia (ASL)	Legge Quadro 328/2000 e successive norme regionali

29. AUTOVEICOLI, MOTO, SCOOTER, BICICLETTE

ESERCIZIO DI VICINATO (o AUTOCONCESSIONARIA)

Trattasi del commercio al dettaglio di auto/moto nuove

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs. 114/1998 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n'790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive.

NOTE GENERALI: In Regione Lombardia il parco espositivo non fa parte della superficie di vendita che può essere conteggiata come 1/8 della superficie totale e quindi non considerarsi media struttura di vendita (art.38 R.R. 3/2000 e successive modifiche).

USATO (Vendita su procura per conto terzi)

Trattasi della vendita (non del commercio) di auto usate per conto di altri proprietari

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Comune ex P.S.	R.D. 773/1931 art. 115 – Legge 241/1990 nuovo art. 19

NOTE: Vedi anche COMMERCIO AL DETTAGLIO - COSE USATE e COMMERCIO ALL'INGROSSO - COSE USATE.

30. AUTOLAVAGGIO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Attività libera	Ufficio Ambiente del Comune	D.Lgs. 152/2006 - Regol. Regione Lombardi 3/2006

NOTE GENERALI: Attività tipicamente ARTIGIANA.

31. AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione	Comune	Legge quadro nazionale 21/1992 modificata anche dall'art.29 comma 1-quater della legge 14/2009; DPR 616/77 art. 19; Legge Reg. 20 del 15/04/1995

NOTE GENERALI: Attività artigiana. L'autorizzazione comunale viene rilasciata previa verifica dell'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea", istituito presso la CCIAA competente per territorio. La richiesta di iscrizione al Ruolo deve essere presentata alla Provincia.

32. AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Comune	DPR 616/77 - DPR 481/2001 - Legge 241/90 nuovo art. 19.

33. AUTORIPARATORI

Vedi la Guida Operativa (Manuale) Imprese di Autoriparazione.

34. AUTOSCUOLA E/O SCUOLA NAUTICA

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione	Provincia	L.310/1990 - D.L. n'7 del 31.1.2007 (in vigore dal 2.2.2007)

NOTE GENERALI: Attività artigiana solo se prevalente l'insegnamento teorico/pratico.

35. AUTOSOCORSO – SCORTA TECNICA DI VEICOLI INCIDENTATI

Attività tipicamente artigiana.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Libretto di circolazione su cui sia indicata l'abilitazione all'autosoccorso ovvero l'uso specifico	Motorizzazione Civile	

36. AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

Esercita l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose verso corrispettivo. Occorrono requisiti di onorabilità per piccoli e grandi autotrasportatori e requisiti di capacità finanziaria e professionale per i grandi autotrasportatori.

Attività tipicamente artigiana.

AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI INFERIORE A 1,5 TONNELLATE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Provvedimento dirigenziale di iscrizione all'Albo Autotrasportatori	Provincia	Legge 298/1974 modificata; Legge 454/1997-D.Lgs.395/2000 così come modificato dal D.Lgs. 478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005)
Copia della carta di circolazione di un veicolo "uso terzi"	Motorizzazione Civile	Legge 298/1974 modificata; Legge 454/1997-D.Lgs.395/2000 così come modificato dal D.Lgs. 478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005)
Dichiarazione di guida personale solo per le ditte artigiane		Legge 443/1985

NOTE GENERALI: Se l'impresa ha i requisiti di cui alla legge 443/1985 è necessario richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane; in caso contrario l'impresa deve dichiararne la non sussistenza. La carta di circolazione può essere anche provvisoria. Se l'impresa specifica che intende effettuare il trasporto dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) deve anche iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. ¹¹

AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI SUPERIORE A 1,5 TONNELLATE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Iscrizione personale del preposto all'albo autotrasportatori	Provincia	Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs.395/2000 come modificato dal d.IGS.478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005)
Provvedimento dirigenziale di iscrizione	Provincia	Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs.395/2000 come modificato dal d.IGS.478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005)
Copia della carta di circolazione di un veicolo "uso terzi"	Motorizzazione Civile	Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs.395/2000 come modificato dal d.IGS.478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005)

NOTE: Se l'impresa ha i requisiti di cui alla legge 443/1985 è necessario richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. In caso contrario l'impresa deve dichiararne la non sussistenza. La carta di circolazione può essere anche provvisoria. Se l'impresa specifica che intende effettuare il trasporto dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) deve anche iscriversi all'Albo Gestori Ambientali.

¹¹ Le CCIAA di Brescia, Bergamo e Varese richiedono anche la PATENTE adeguata al mezzo.

37. COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per commercio al dettaglio si intende "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".

Sempre in base al D.Lgs. 114/98 "E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto"; le due attività devono essere svolte in locali separati: per la regione Lombardia, per i seguenti prodotti, invece si può esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale (art. 40, regolamento regionale 3/2000 e successive modifiche):

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato
- materiale elettrico
- colori e vernici, carte da parati
- ferramenta ed utensileria
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici
- articoli per riscaldamento
- strumenti scientifici e di misura
- macchine per ufficio
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
- combustibili
- materiali per l'edilizia
- legnami.

Per tutti gli altri prodotti, le imprese possono comportarsi nel seguente modo:

Scrivendo in distinta: "COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO DI

(N.B. LE ATTIVITA' AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO SONO ESERCITATE IN LOCALI SEPARATI AL MEDESIMO INDIRIZZO)"

Si ricorda comunque che se la vendita all'ingrosso viene comunque effettuata allo stesso indirizzo , ma in un altro interno, è richiesta l'apertura delle unità locali.

ESERCIZI DI VICINATO

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs. 114/98 art. 5 e 7 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

Dal 24.4.1999 i settori merceologici sono solo due: ALIMENTARI E NON ALIMENTARI.

Alla Camera di Commercio però, in particolare, per i prodotti "non alimentari", è necessario specificare almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato.

Nel momento in cui un imprenditore che ha iniziato l'attività di "commercio al dettaglio di mobili" vuole iniziare l'attività di "commercio al dettaglio di prodotti tessili" NON deve effettuare alcuna comunicazione al Comune: solo alla Cciaa comunicherà l'estensione dell'ulteriore prodotto.

PRODOTTI ALIMENTARI: panetteria, latteria, fruttivendolo, macelleria, pescheria, pasticceria, drogheria o minimercato, supermercato.

PRODOTTI NON ALIMENTARI: abbigliamento e accessori, oreficeria*, casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libreria, edicola*, prodotti per la persona, prodotti per la casa, prodotti per lo sport e il tempo libero, prodotti culturali,

prodotti per l'edilizia, prodotti di meccanica, ferramenta, prodotti di tabaccheria*, ricambi e accessori per i veicoli*, parafarmaceutici*.

Le voci con asterisco (*) sono sottoposte anche ad altre normative.

Gli Esercizi di vicinato (**commercio al dettaglio in forma fissa**) sono i negozi:

- con superficie di vendita massima di 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti
- con superficie di vendita massima di 250 mq nei Comuni oltre i 10.000 abitanti.

Per l'apertura, il trasferimento della sede e per l'ampliamento della superficie di vendita, occorre presentare al Comune il **MODELLO "A" Regionale (Diap)** (in **formato pdf** 190 Kb) **con la scheda tecnica 1** (in **formato pdf** 165 Kb).

Dalla data del timbro di ricezione del Comune, l'interessato può iniziare l'attività e presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese, allegando copia dei **MODELLI "A" Regionali + Scheda 1**.

Per il **subingresso** l'interessato deve presentare il **MODELLO "B" Regionale (Modifica)** (in **formato pdf** 175 Kb) **con la scheda tecnica 1** (in **formato pdf** 165 Kb) ricevuta dal Comune.

In caso di mancanza della scheda 1, perché il Comune non la richiede, specificarlo adeguatamente.

Eventuali date "precedenti" alla protocollazione comunale indicate sul modello B ("a far data dal...") dovranno essere motivate dal Comune. (Art.7 c.1 D.Lgs.114/98: "previa comunicazione al Comune").

Nel caso di subingresso per **causa di morte** in un esercizio di commercio di prodotti alimentari, se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al Comune, con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione. Non sono comunque iscrivibili come tali le "COMUNIONI EREDITARIE".

Cessazione per chiusura definitiva dell'esercizio:

e' importante indicare la data effettiva di cessazione sul MODELLO "B" Regionale (in **formato pdf** 175 Kb) al punto B2, indipendentemente dalla data di protocollazione al Comune.

Cessazione per vendita dell'azienda/esercizio di vicinato:

allegare l'atto di trasferimento avendo cura di controllare la data di effetto o documentare egli estremi del deposito da parte del Notaio del "TA"; in alternativa allegare MODELLO "B" Regionale (in **formato pdf** 175 Kb) con compilazione del campo B2.

Altri casi particolari:

La modifica di categorie all'interno dello **stesso settore merceologico** va denunciata solo alla Camera di Commercio.

Per l'**affido in gestione di reparto**, deve essere presentata la comunicazione al Comune senza MODELLO Regionale (vedere il punto 12 della Circolare Ministeriale n.3467/c del 28.05.1999 - in **formato pdf** 112 Kb).

MEDIE E GRANDI STRUTTURE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione	Comune / Regione	D.Lgs. 114/98 art. 5, 8 e 9

COSE USATE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Presa d'atto per l'usato (ora denuncia di inizio attività)	Comune ufficio ex P.S.	Ex art. 126 del T.U. leggi Pubblica Sicurezza
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.lgs.114/98 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

NOTE: Con il D.P.R. 311 del 28/05/2001 a partire dal 17 agosto 2001 è stato escluso dalla richiesta di presa d'atto il commercio di cose usate " senza valore o con valore esiguo" generalmente ricondotte attualmente nella dizione "cose usate senza pregio". Pertanto sarà cura dell'interessato stabilire, valutando il valore delle merci trattate se richiedere o meno la presa d'atto. Il depositante dovrà dichiararlo nel quadro note del modello.

SPACCI INTERNI (commercio di beni NON di propria produzione)

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (forma speciale di vendita) e della scheda tecnica N°1	Comune	D.Lgs. 114/98 art. 16 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

VENDITA DI SOLE MERCI DI PROPRIA PRODUZIONE (effettuata nel luogo stesso o nelle immediate adiacenze dell'industria/laboratorio)

Attività libera e NON commerciale ai sensi della circolare Ministero Industria N°3459/c del 18.1.1999

DEI PROPRI PRODOTTI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI (in locali non ubicati sul fondo)

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (attività in campo alimentare)	Comune	Legge 59/1963 - D.Lgs 228/2001 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

A DOMICILIO (porta a porta)

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (forma speciale di vendita) e della scheda tecnica	Comune	D.Lgs. 114/98 art. 19 - Legge 17.8.2005 n°173 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
N°1 in calce alla pagina 4		successive

NOTE: E' soggetto IMPRENDITORE colui che avendo la proprietà delle merci, le rivende con tesserino al domicilio del consumatore. Tale figura non è da confondere con l'INCARICATO ALLA VENDITA A DOMICILIO che non va iscritto nel R.I. in quanto semplice lavoratore autonomo o parasubordinato.

ELETTRONICO / E-COMMERCE su tutto il territorio nazionale

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (forma speciale di vendita) e della scheda tecnica N°1	Comune di residenza	D.Lgs 114/98 art. 18/21 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

Il commercio elettronico è assimilato alla vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione: circolare del Ministero dell'Industria 1/6/2000 e circolare 3547/C del 17/06/2002. Inoltre in merito al luogo dove effettuare la denuncia si veda la circolare ministero Attività Produttive n°3543/C del 1.3.2002 (compilazione modulistica ex mod.COM6bis).

PER CORRISPONDENZA su tutto il territorio nazionale

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (forma speciale di vendita) e della scheda tecnica N°	Comune di residenza	D. Lgs. 114/98 art.18 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

ATTRAVERSO APPARECCHI AUTOMATICI su tutto il territorio nazionale

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (forma speciale di vendita) e della scheda tecnica N°1	Comune	D.Lgs. 114/98 art. 17 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazione successiva (D.d.c. regionale n°10863/2009)

NOTE: Anche il CHIOSCO AUTOMATICO o POINT SHOP 24H NO-STOP è da considerarsi denunciabile presso la residenza del titolare. In alternativa, può essere considerata SEDE dell'impresa o U.L. solamente se strutturato come NEGOZIO AUTOMATICO (vedi sottovoce relativa)

ESERCIZI DI VICINATO TEMPORANEI (temporary shop)

Vendita di prodotti relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare per un periodo di tempo limitato (in occasione di feste, fiere, manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone) previo possesso di requisiti morali (e professionali per gli alimenti).

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) e della scheda tecnica N°1 o del MODELLO B (esercizio in subingresso)	Comune	D.Lgs.114/'98 art.5 e 7 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009)

NOTE: Va inserito il periodo della temporaneità. In caso di attività occasionale tale tipo di denuncia non va inserita nel Registro Imprese. (Circolare 3202/c del 22.1.1990)

MERCATO COMUNALE

Trattasi di COMMERCIO AL DETTAGLIO (in genere di ALIMENTARI) PRESSO IL MERCATO COMUNALE DI....

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	EGISLAZIONE
Concessione	Comune - - Servizio M.C.C.	D.Lgs. 114/98 e regolamenti comunali

NOTE: La concessione consiste in una presa d'atto da parte del Comune del passaggio della concessione da un'impresa ad un'altra. La proprietà dell'attività commerciale rimane al Comune. Non occorre compilare la DIAP regionale.

NEGOZIO AUTOMATICO

Commercio al dettaglio automatico (in genere alimentare) aperto 24 ore su 24.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (forma speciale di vendita) e della scheda tecnica N°1	Comune	D.Lgs. 114/98 art. 17 - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n°790/2009 (in vigore dal 14.3.2009)

NOTE: Vedi anche sottovoce "ATTRAVERSO APPARECCHI AUTOMATICI". Il negozio automatico può anche essere denominato AUTOMATIC FREE SHOP.

38. COMMERCIO ALL'INGROSSO

Per COMMERCIO ALL'INGROSSO si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 - D.Lgs. 114/'98). Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a

privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

Avvertenza importante: in base al D.Lgs. 114/98 "E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto"; per la Regione Lombardia le due attività devono essere svolte in locali separati, tranne per i seguenti prodotti, per i quali invece si può esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale (art. 40, regolamento regionale 3/2000):

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato
- materiale elettrico
- colori e vernici, carte da parati
- ferramenta ed utensileria
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici
- articoli per riscaldamento
- strumenti scientifici e di misura
- macchine per ufficio
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
- combustibili
- materiali per l'edilizia
- legnami.

Per tutti gli altri prodotti, le imprese possono comportarsi nel seguente modo:

Scrivendo in distinta: "COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO DI

(N.B. LE ATTIVITA' AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO SONO ESERCITATE IN LOCALI SEPARATI AL MEDESIMO INDIRIZZO)".

Si ricorda comunque che se la vendita all'ingrosso viene comunque effettuata allo stesso indirizzo , ma in un altro interno, è richiesta l'apertura delle unità locali.

NON ALIMENTARI

Occorre documentare alla CCIAA con apposita modulistica il possesso dei requisiti morali (D.Lgs. 114/98).

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autocertificazione requisiti morali ¹²	CCIAA (sede legale o residenza)	D.Lgs. 114/98

NOTE: Nella descrizione dell'attività denunciata, dovranno comunque essere specificati in dettaglio i prodotti commercializzati (ad es. commercio all'ingrosso di articoli di vestiario, prodotti tessili, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, ecc.); **non** sarà quindi sufficiente inserire sul modulo di denuncia attività, la frase generica "commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari".

Nel caso di COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI o RAEE occorre verificare l'eventuale obbligatorietà per l'impresa di iscriversi nel "Registro Produttori". Vedi voce RAEE.

ALIMENTARI

Occorre autocertificare alla CCIAA con apposita modulistica il possesso dei requisiti **morali** e **professionali** (D.Lgs. 114/98), compilata in modo preciso, anche predisponendo un INTERCALARE "P" per la nomina del Preposto alla gestione Commerciale (PGC).

¹² Ai fini del controllo dei requisiti morali la Cciaa di COMO (controllando tutte le denunce) non chiede l'autocertificazione.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Abilitazione	Corso Regionale ai sensi del D.Lgs. 114/98 - o - aver lavorato in qualità di titolare/socio coadiutore di ditta del medesimo settore o dipendente qualificato	D.Lgs. 114/98

MEDICINALI

Occorre autocertificare alla CCIAA con apposita modulistica il possesso dei requisiti **morali** (D.Lgs. 114/98).

NB: se l'attività viene svolta senza deposito è sufficiente documentare solo i requisiti morali.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Comunicazione dell'apertura del deposito con nominativo del Direttore	ASL di zona	Legge 422/1941, art. 122/bis – Legge Reg.Lomabrdia n°7/2008 art. 1 comma 1 lett. M)
Autocertificazione requisiti morali	CCIAA (sede legale o residenza)	D.Lgs. 114/1998

FARMACEUTICI

Occorre autocertificare alla CCIAA con apposita modulistica il possesso dei requisiti **morali** (D.Lgs. 114/98).

Nell'indicazione dell'attività, specificare se viene effettuata con o senza deposito. Se l'attività è con deposito occorre la comunicazione al Ministero della Sanità con la nomina del Direttore Sanitario.

STUPEFACENTI

Occorre autocertificare alla CCIAA con apposita modulistica il possesso dei requisiti **morali** (D.Lgs. 114/98).

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione per il commercio di prodotti soggetti a normativa stupefacenti	Ministero della Salute	D.Lgs. 114/98

MEDICINALI VETERINARI

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione per il deposito	Ministero della Salute	D.L. 27 gennaio 1992 n. 119, art. 31

ANTICHITA' E ANTIQUARIATO

Occorre autocertificare alla CCIAA con apposita modulistica il possesso dei requisiti **morali** (D.Lgs.114/98)

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Presa d'atto (ora denuncia d'inizio attività)	Comune ex p.s.	Art.126 TULPS (R.D.773/1931) - D.Lgs.114/98

VIA INTERNET

Trattasi dell'attività di BUSINESS TO BUSINESS (B2B).

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autocertificazione requisiti morali / professionali	C.C.I.A.A.	D.Lgs. 114/98 e Circolare M.Industria 1/6/2000

NOTE: Nel caso di **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI o RAEE** occorre verificare l'eventuale obbligatorietà per l'impresa di iscriversi nel "Registro Produttori". Vedi voce RAEE.

PRODOTTI ERBORISTICI

In base a circolari e note del Ministero dello Sviluppo Economico i prodotti sono considerati di tipo ALIMENTARE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Possesso requisiti morali e professionali	CCIAA	D.Lgs. 114/98

COSE USATE

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Presa d'atto per l'usato (ora denuncia d'inizio attività)	Comune Uff.Licenze ex P.S.	TULPS art.126
Autocertificazione requisiti morali	CCIAA (sede legale o residenza)	D.Lgs.114/98

NOTE: Con il D.P.R. 311 del 28/05/2001 a partire dal 17 agosto 2001 è stato escluso dalla richiesta di presa d'atto il commercio di cose usate " senza valore o con valore esiguo" generalmente ricondotte attualmente nella dizione "cose usate senza pregio". Pertanto sarà cura dell'interessato stabilire, valutando il valore delle merci trattate se richiedere o meno la presa d'atto. Il depositante dovrà dichiararlo nel quadro note del modello.

Nel caso di COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI o RAEE occorre verificare l'eventuale obbligatorietà per l'impresa di iscriversi nel "Registro Produttori". Vedi voce RAEE.

39. BAR

La Regione Lombardia **Legge Regionale n. 30 del 24 dicembre 2003**, disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella **nostra regione**.

Per **somministrazione** al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il **consumo sul posto**, ovvero tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico appositamente attrezzati (articolo 4 della legge regionale).

Principali novità introdotte dalla normativa in vigore dal 13 gennaio 2004

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti dalla seguente e unica tipologia: **esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.**

La Giunta della Regione Lombardia (decreto del 17 maggio 2004) ha comunque previsto una classificazione più specifica ed esaustiva, che comprende le seguenti attività di somministrazione:

- A) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili
- B) esercizi con cucina tipica lombarda
- C) tavole calde, self service, fast food e simili
- D) pizzerie e simili
- E) bar gastronomici e simili
- F) bar-caffè e simili
- G) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili
- H) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili
- I) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili
- J) discoteche, sale da ballo, locali notturni
- K) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione

IMPORTANTE:

Sul modello utilizzato per la denuncia/modifica di attività al Registro delle Imprese, deve sempre essere specificato il tipo di somministrazione effettuata (ad es. trattoria, osteria, pizzeria, bar, discoteca, night, ecc..).

Per l'esercizio di questa attività sul territorio regionale, **non è più richiesta l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.)**. L'accertamento dei **requisiti morali e professionali**, necessari per l'esercizio dell'attività, verrà **effettuato direttamente dal Comune** competente per territorio. Il Comune provvederà a rilasciare l'apposita autorizzazione solo dopo aver verificato la presenza dei presupposti necessari.

Quindi, per la **denuncia di inizio/cessazione** di attività di somministrazione al Registro Imprese, occorre presentare la seguente documentazione già protocollata dal Comune:

INIZIO ATTIVITÀ

Caso di licenza iniziale: provvedimento di accoglimento dell'istanza dell'ufficio competente del Comune o Licenza definitiva di somministrazione del Comune + **MODELLO "A" Regionale (Diap)** (in **formato pdf** 190 Kb) compilato ai punti 2.2.2, 2.6, A3, A6 punto 4, dichiarazione requisiti presentata all'ufficio competente del Comune

Caso di subingresso (senza trasformazione): comunicazioni presentate al Comune, provviste di data di protocollazione e numero di protocollo rilasciato dal Comune stesso (se la comunicazione è stata spedita con lettera raccomandata, occorre presentare copia della

ricevuta di spedizione e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata): la prima di subentro nella licenza (comunicazione di reintestazione), la seconda con la compilazione del **MODELLO "B" Regionale (Modifica)** (in **formato pdf** 175 Kb).

Caso di subingresso (con trasformazione del pubblico esercizio): comunicazione presentata al Comune per voltura licenza + **MODELLO "A" Regionale (Diap)** (in **formato pdf** 190 Kb) compilato ai punti 2.2.2, 2.6, A3, A6 punto 4, dichiarazione requisiti.

Caso di trasferimento all'interno del Comune: provvedimento di accoglimento + **MODELLO "A" Regionale (Diap)** (in **formato pdf** 190 Kb) compilato ai punti 2.2.2, 2.6, A3, A6 punto 4, dichiarazione requisiti.

Caso di sospensione: MODELLO Regionale "B" (Modifica) (in **formato pdf** 175 Kb) (in assenza di data inizio sospensione vale quella di protocollazione) compilato ai punti 2.2.2 e B4.

Caso di ripresa: MODELLO Regionale "B" (Modifica) (in **formato pdf** 175 Kb) compilato ai punti 2.2.2 e B4.

Caso subingresso "mortis causa": l'erede (o la società erede) deve depositare in Comune la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione entro 1 anno dal decesso dell'ex titolare e compilare il **MODELLO Regionale "B" (Modifica)** (in **formato pdf** 175 Kb).

CESSAZIONE ATTIVITÀ

Caso di restituzione dell'autorizzazione in Comune: ricevuta rilasciata dal Comune o **MODELLO Regionale "B" (Modifica)** (in **formato pdf** 175 Kb) compilato ai punti 2.2.2 e B2.

Caso di vendita dell'autorizzazione: contratto di trasferimento d'azienda, o comunicazione di cessione effettuata in Comune (opportunamente protocollata), da parte di chi cede l'attività o **MODELLO Regionale "B" (Modifica)** (in **formato pdf** 175 Kb) compilato ai punti 2.2.2 e B2 con controllo della data di effetto del trasferimento.

Si ricorda che la denuncia di inizio, modifica e cessazione di attività presso il Registro delle Imprese, deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'autorizzazione deve essere **attivata entro 2 anni** dal suo rilascio e può essere **sospesa** al massimo **per 1 anno** (in caso di comunicazione di sospensione dell'attività al Registro Imprese, è necessario indicare il periodo di sospensione sul modulo di denuncia).

L'autorizzazione rilasciata dal Comune per la somministrazione, abilita anche **all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi** previsti dalle normative vigenti (articolo 14 legge regionale).

Il titolare di un' autorizzazione rilasciata per l'esercizio di una specifica tipologia di attività di somministrazione (ai sensi dell'articolo 3, legge 287/1991), come ad esempio bar o trattoria, **può estenderla, notificandolo al Comune, a tutte le tipologie di attività di somministrazione**, previa d.i.a.p. (ex autorizzazione sanitaria) - Modello A e frequenza di un corso di aggiornamento professionale regionale (articolo 24 della legge regionale).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nell'ambito di altre attività (art.8 comma 4 L.Regione Lombardia 30/2003)

- all'interno di impianti sportivi o locali notturni
- annessi ai distributori di carburanti o nelle stazioni
- svolta direttamente da ospedali, parrocchie, asili, caserme
- svolta nei musei, teatri, cinema
- svolta nelle mense aziendali o scolastiche

- svolta al domicilio del consumatore (catering)

non essendo contingentate non richiedono alcun provvedimento discrezionale da parte dei Comuni. E' comunque necessaria la compilazione del **MODELLO "A" Regionale (Diap)** (in formato pdf 190 Kb) ed eventualmente della **Scheda tecnica 1** (in formato pdf 165 Kb) o, in caso di cessazione, del **MODELLO Regionale "B" (Modifica)** (in formato pdf 175 Kb).

Riassumendo:

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Provvedimento di accoglimento o Licenza	Comune (Uff.Pianificazione e Sviluppo)	Legge 287/1991 - Legge Regione Lombardia n'30/2003
D.I.A.P. (*): dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (bar nuovo o trasformato) o del MODELLO B (bar già esistente) + subingresso nella licenza di somministrazione (da verificare se richiesto col Comune competente)	Comune (sportello unico attività produttive)	Legge 287/1991 - Legge Regionale 30/2003 - Legge Reg.Lombardia di semplificazione 8/2007(in vigore dal 7.4.2007) - D.R. 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n'790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) e integrazioni successive

(*) In questo caso, la D.I.A.P. viene presentata allo scopo di documentare il rispetto della normativa sanitaria. Le Cciaa di VA-SO-CO-LC-BG-CR-PV NON richiedono di allegare la D.I.A.P. alla pratica RI/REA.

NOTE GENERALI: In caso di subingresso di pubblico esercizio NON occorre chiedere il provvedimento di accoglimento in quanto la licenza comunale è già esistente. Il modello B va protocollato in Comune prima dell'effettivo subentro.

Nei casi di somministrazione di alimenti e bevande esercitati in via sussidiaria all'interno di circoli privati, scuole, ospedali, discoteche, impianti sportivi, parrocchie, caserme, stazioni, cinema, ecc. NON occorre richiedere il provvedimento di accoglimento o l'autorizzazione del Comune che non ha, in questi casi, funzioni discrezionali, ma solo la D.I.A.P. modello A e la scheda tecnica allegata N°1.

N.B. Nel caso di INTERNET CAFE' occorre anche allegare la richiesta di licenza alla Questura (o Carabinieri o Polizia Locale) che ha effetto a partire dal 61° giorno di presentazione (silenzio/assenso).

40. CIRCOLO PRIVATO

(solo se con attività commerciale tipo BAR all'interno)

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
D.I.A.P.: dichiarazione di inizio attività produttiva ad effetto immediato con la compilazione del MODELLO A e della scheda tecnica N°1	Comune	D.P.R. 616/1977, art. 19 n. 5 - Legge 287/1991 - D.P.R. 235/2001 - Legge reg.lombardia 30/2003 art.8 comma 4 - D.R.lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) e integrazioni successive

NOTE GENERALI: Con sentenza n. 25462 del 20/10/2008 la Corte di Cassazione ha stabilito che il circolo (associazione o similare) che distribuisce bevande dietro il pagamento di un corrispettivo e che rilascia immediatamente le tessere a chi si presenta all'ingresso E' DI FATTO APERTO AL PUBBLICO, e pertanto esercita un'attività commerciale; la Corte ricorda anche che l'attività di BAR con miscita di bevande DIETRO CORRISPETTIVO

SPECIFICO (anche se effettuata ai propri associati) NON RIENTRA tra le finalità istituzionali del circolo stesso.

41. CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO

Vedi anche voce "AGENZIA DI PUBBLICITA".

I concessionari pubblicitari sono:

- 1) imprese che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi
- 2) imprese che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Richiesta di iscrizione	R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	Decreto Ministero delle Comunicazioni del 25/11/1997 - Legge 62/2001

NOTE GENERALI: L'iscrizione al R.O.C. deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio attività.

42. PARRUCCHIERE

Vedi voce ACCONCIATORE

43. PHONE CENTER

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Richiesta di licenza di P.S. (o licenza, se già rilasciata)	Questura (O Carabinieri o Polizia Locale)	Legge 155/2005
Dichiarazione di inizio attività di cui all'allegato 9 del Codice delle Comunicazioni	Ministero delle Comunicazioni c/o l'Ispettorato Territoriale Competente	D.Lgs. 259/2003, art. 25

NOTE GENERALI: La comunicazione all'ispettorato competente deve essere fatta per ogni phone center aperto al pubblico.

La "data inizio" non deve essere anteriore alla data indicata sul talloncino della raccomandata ritornata dall'Ispettorato.

La richiesta di licenza alla Questura ha effetto a partire dal 61° giorno di presentazione dell'istanza (silenzio/assenso).

La legge Reg.Lombardia n°6/2006 è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n°350/2008 pubblicata il 24/10/2008 (la legge regionale prevedeva il rilascio di un'apposita autorizzazione comunale e l'istituzione di un Registro Telematico Regionale presso le Camere di Commercio). La Corte stessa, fa notare la Regione Lombardia, comunque, ha riconosciuto a Comuni e Regione di disciplinare specifici

profili incidenti la difesa della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica così come da deliberazione n' 008778 del 22/12/2008 della Giunta regionale lombarda.

44. PRODUTTORE ASSICURATIVO

Vedi voce ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

45. SUBAGENTE DI ASSICURAZIONI

Vedi voce ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

46. VIVAIO

PRODUZIONE, SELEZIONE E CONFEZIONE DI VEGETALI E AFFINI

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
Autorizzazione	Regione Servizio Fito-sanitario	Legge 269/73 - D.Lgs. 214/2005 - Legge Reg.Lombardia 31/2008 art.71 (TU settore rurale)

ALLEGATO

PROCURA SPECIALE

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA
COMUNICAZIONE UNICA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

*(art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40;
circolare ministero sviluppo economico n. 3616/c del 15 febbraio 2008)*

Codice univoco di identificazione della pratica [_____]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al

sig. _____

in qualità di ⁽¹⁾ _____
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, con effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal decreto in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

COGNOME NOME	QUALIFICA ⁽²⁾	FIRMA AUTOGRAFA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

⁽¹⁾ Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul modello di comunicazione unica .

⁽²⁾ Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa .

APPENDICE - PERCORSI GUIDATI SU ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Sul sito internet della CCIAA di Milano (al link http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml,) per le attività di

- Acconciatore
- Affittacamere
- Commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, elettronico)
- Bar / Ristorante, pizzeria, trattoria

in ogni singola voce, selezionando il banner in alto a destra "Guida alla compilazione", sono disponibili dei percorsi guidati per la corretta preparazione della pratica, una volta in possesso della licenza, autorizzazione, abilitazione dovuta.